



## PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 308

Prot. n.

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

#### OGGETTO:

D.Lgs. 112/2015 - Approvazione dello schema di Accordo Quadro tra Rete Ferroviaria Italiana (RFI) e Provincia Autonoma di Trento per l'utilizzo della capacità di infrastruttura ferroviaria dedicata al trasporto dei passeggeri sulla rete ferroviaria di competenza della Provincia Autonoma di Trento nel periodo dicembre 2022-dicembre 2027, prorogabile di 5 anni.

Il giorno **04 Marzo 2022** ad ore **09:50** nella sala delle Sedute  
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

#### LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

**PRESIDENTE**

**MAURIZIO FUGATTI**

Presenti:

**VICEPRESIDENTE**  
**ASSESSORE**

**MARIO TONINA**  
**MIRKO BISESTI**  
**ROBERTO FAILONI**  
**MATTIA GOTTARDI**  
**ACHILLE SPINELLI**

Assenti:

**ASSESSORE**

**STEFANIA SEGNANA**  
**GIULIA ZANOTELLI**

Assiste:

**IL DIRIGENTE**

**LUCA COMPER**

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Ai sensi del comma 3 dell'art. 1 del D.lgs n. 422 del 19 novembre 1997, per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, "il conferimento delle funzioni, nonché il trasferimento dei relativi beni e risorse, sono disposti nel rispetto degli statuti e attraverso apposite norme di attuazione".

Lo Statuto Speciale per il Trentino Alto Adige, approvato con il DPR n. 670 del 31.8.1972, attribuisce alla Provincia le competenze in materia di trasporto e comunicazioni di interesse provinciale.

Il DPR del 19 novembre 1987 n. 527, così come modificato dal D.lgs 16 marzo 2001 n. 174, costituisce la norma attuativa del suddetto Statuto in materia di comunicazione e trasporti di interesse provinciale.

Con l'art. 1 bis del DPR 527/87, introdotto dall'art. 1 del D.lgs 174/2001, sono state trasferite alla Provincia le funzioni ed i compiti di programmazione e di amministrazione inerenti ai servizi ferroviari svolti sulla rete nazionale che non costituiscono trasporto ferroviario di interesse nazionale o internazionale.

Un aspetto particolarmente rilevante ai fini di garantire il servizio di trasporto pubblico ferroviario è connesso alla fruizione delle necessarie infrastrutture, pianificandone, ove possibile, l'ottimizzazione.

In questo senso, i soggetti coinvolti nella definizione degli accordi propedeutici all'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria sono rispettivamente il Gestore dell'Infrastruttura (G.I.) e l'Amministrazione Pubblica committente che affida alle Imprese Ferroviarie (I.F.) l'incarico di svolgere in concreto il servizio di trasporto pubblico.

Il Gestore dell'Infrastruttura (G.I.) è Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. (R.F.I.) in base al Decreto Ministeriale n. 138/T del 31 ottobre 2000, con cui è stata affidata la concessione per la gestione dell'infrastruttura ferroviaria italiana.

Il Decreto Legislativo n. 112/2015 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 170 del 24 luglio 2015 prevede, all'art. 22 comma 5, che il GI e un richiedente possano concludere un Accordo Quadro per l'utilizzo di capacità di infrastruttura ferroviaria per un periodo superiore a quello di vigenza di un orario di servizio, a partire dal primo cambio orario utile. Definisce, nell'art. 3 comma 1 lettera cc), come richiedente, oltre alle imprese ferroviarie o loro associazioni internazionali, anche persone fisiche o giuridiche, quali le regioni e le province autonome con un interesse di pubblico servizio o commerciale ad acquisire capacità di infrastruttura ai fini dell'effettuazione di un servizio di trasporto ferroviario.

Ai sensi delle disposizioni contenute nell'art.23 comma 1 del suddetto decreto, l'Accordo Quadro specifica le caratteristiche della capacità di infrastruttura richiesta dal richiedente e a questo offerta per un periodo superiore alla vigenza di un orario di servizio, senza però specificare il dettaglio delle tracce orarie richieste, ma mira a rispondere alle legittime esigenze commerciali del richiedente.

Con deliberazione giuntale n.2582 di data 30 ottobre 2009 la P.A.T. ha approvato il primo schema di Accordo Quadro R.F.I.-P.A.T., per la sottoscrizione con relativo Atto prot. n.6629 di data 2 novembre 2009, avente validità di 5 (cinque) orari annuali di servizio, dal dicembre 2010 al dicembre 2015. La P.A.T. ha così potuto, nel sopra citato periodo, assicurare, alla/e Impresa/e Ferroviarie affidataria/e dei servizi, la capacità di tracce treno necessaria all'espletamento del servizio riguardante parte della linea del Brennero e sulla linea della Valsugana, contrattualizzato con Trenitalia S.p.A., alla quale si è affiancata, in corso di vigenza contrattuale dell'A.Q. sopra citato, la società in house Trentino trasporti esercizio S.p.A. per lo svolgimento di parte del servizio sulla linea della Valsugana.

Con deliberazione giuntale n. 626 del 22 aprile 2016 la P.A.T. ha approvato il secondo schema di Accordo Quadro RFI-PAT, per il periodo 2016 - 2020. Il suddetto Accordo, sottoscritto nel giugno 2016, è ancora vigente, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 3, per il quale la *validità è di 5 anni, pari a 5 orari di servizio decorrenti dal giorno della sottoscrizione ed è rinnovabile, salvo motivata disdetta da una delle parti, per ulteriori 5 anni.*

Nel corso dell'anno 2021 sono stati avviati contatti tra il Gestore dell'Infrastruttura (G.I.), Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. (R.F.I.), e la PAT, per valutare l'opportunità di iniziare l'iter necessario alla definizione di un nuovo Accordo Quadro, anche al fine di disporre di uno strumento aggiornato, in linea con le esigenze infrastrutturali e la normativa di settore.

Con nota prot. 634843 del 1 settembre 2021 la Provincia di Trento ha manifestato al Gestore dell'Infrastruttura la volontà di stipulare un nuovo Accordo Quadro a partire dal primo orario di servizio utile (dicembre 2022) per una durata complessiva di 5 anni, sottolineando che *“al fine di consentire una puntuale analisi e trattazione della richiesta di capacità quadro, si chiede di fare riferimento all’offerta di questa Provincia in vigore a dicembre 2020 in termini di servizi, volumi, O/D e fasce orarie. Si ritiene altresì indispensabile provvedere ad una nuova formulazione dell’Allegato D dell’Accordo Quadro “linee guida per l’aggiornamento dell’Allegato A” che possa declinare lo scenario di sviluppo dei servizi di trasporto nel medio periodo e cogliere le opportunità derivanti dalle implementazioni infrastrutturali programmate nel corso di validità dell’Accordo.”*

Con nota ns prot. n. 789874 del 3 novembre 2021 RFI ha trasmesso una prima proposta di Accordo Quadro, a cui ha fatto seguito una seconda proposta inviata da RFI con nota ns. prot n. 105560 del 11/02/2022, con trasmissione della proposta degli Allegati A,B,C,D,E,F e G contenuti nell'Accordo Quadro.

In seguito agli approfondimenti tecnici svolti dalle parti, l'Accordo quadro, con i relativi allegati citati, A, B, C, D, E, F, e G, è stato poi perfezionato per le vie brevi, ed inviato in via definitiva con e-mail di data 24.02.2022 (protocollata al ns prot. n. 140018 d.d. 24.02.2022).

Per quanto riguarda l'Allegato G contenuto nell'Accordo Quadro, rappresentando un primo step per la definizione ed il controllo delle condizioni di qualità nelle stazioni RFI, non essendo completamente dettagliati i relativi aspetti, si rileva che nelle premesse dell' A.Q. oggetto di approvazione si prevede che: *“le Parti si impegnano entro il 31 ottobre 2022 a determinare i valori*

*obiettivo e le penali unitarie degli indicatori di qualità, eventualmente individuandone di nuovi, ovvero a concordare modifiche/integrazioni all'Allegato stesso. Conseguentemente l'Allegato G sarà sostituito dall'Allegato G bis; tale ultimo allegato diverrà parte integrante e sostanziale del presente Accordo”.*

In relazione alla validità dell'Accordo Quadro, l'art.3 dispone che *Il presente Accordo abbia validità di 5 (cinque) anni decorrenti dal giorno della sottoscrizione e sia rinnovabile per ulteriori 5 anni, per una sola volta, previa autorizzazione dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti, rimanendo inteso che la disponibilità di infrastruttura sia garantita nel periodo di vigenza del medesimo A.Q. a decorrere dal primo orario di servizio utile (11 dicembre 2022 - 9 dicembre 2023)*

L'oggetto dell'Accordo Quadro, il cui schema allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale si propone di approvare, riguarda la capacità di infrastruttura ferroviaria, in relazione alla quale il G.I. (R.F.I) si impegna a renderla concretamente disponibile al Richiedente (P.A.T.), e il Richiedente, a sua volta, si impegna ad utilizzarla in termini di tracce orarie (treni sulla linea ferroviaria) richieste annualmente, con le modalità previste dallo stesso A.Q., attraverso le Imprese Ferroviarie con cui la P.A.T. ha sottoscritto i rispettivi Contratti di Servizio. Tale Accordo Quadro, nonostante la denominazione, è dunque ascrivibile all'ambito gestionale, tecnico-amministrativo, delle attività della PAT.

Si evidenzia che nel rispetto dell'art.7 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, in capo al Dirigente e al personale incaricato dell'istruttoria di questo provvedimento non sussistono situazioni di conflitto di interesse.

Tutto ciò premesso,

## LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione;
- visti gli atti richiamati in premessa;
- visto lo Statuto Speciale per il Trentino Alto Adige, approvato con il DPR n. 670 del 31.8.1972;
- visto il comma 3 dell'art. 1 del D.lgs. n. 422 del 19 novembre 1997;
- visto il DPR del 19 novembre 1987 n. 527, come modificato dal D.lgs 16 marzo 2001 n. 174;
- visto l'art. 1 bis del DPR 527/87, introdotto dall'art. 1 del D.lgs 174/2001;
- visto l'art.22 comma 5, e l'art.23 comma 1 del D.lgs. n.112/2015;
- vista la L.P. n. 7/1997 e il relativo Regolamento D.P.G.P. 26 marzo 1998 n.6-78/Leg.

- considerato l'esito delle riunioni tenutesi con la Direzione commerciale di R.F.I. sul tema del presente "Accordo Quadro".

- vista la documentazione trasmessa da RFI e in via definitiva inviata con e-mail di data 24.02.2022 (protocollata al ns prot. n. 140018 d.d. 24.02.2022).

a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

### d e l i b e r a

1) di approvare per le motivazioni citate in premessa, l'allegato schema di Accordo Quadro con Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. per l'utilizzo di capacità di infrastruttura di competenza della Provincia Autonoma di Trento da dicembre 2022 sino a dicembre 2027 (5 orari di servizio decorrenti dal 11 dicembre 2022), che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2) di dare atto che l'Accordo Quadro di cui al punto 1) ha validità di 5 (cinque) anni decorrenti dal giorno della sottoscrizione ed è rinnovabile per ulteriori 5 anni, per una sola volta, previa autorizzazione dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti.

3) di dare atto che il Dirigente Generale del Dipartimento Territorio e Trasporti, ambiente, energia e cooperazione della Provincia Autonoma di Trento, in virtù dei poteri ad esso conferiti ai sensi dell'art. 10 comma 3 del D.P.G.P. 26 marzo 1998 n. 6-78/Leg (Funzioni della Giunta provinciale e gestione amministrativa dei dirigenti), provvederà alla sottoscrizione dell'Accordo Quadro di cui al punto 1), stabilendo che al testo dello schema potranno essere apportate, in sede di sottoscrizione, modifiche formali tali da non alterarne i contenuti essenziali;

4) di dare atto che le Parti (PAT e RFI) si impegnano entro il 31 ottobre 2022 a determinare i valori obiettivo e le penali unitarie degli indicatori di qualità, eventualmente individuandone di nuovi, in relazione all'Allegato G contenuto nell'Accordo di cui al punto 1), che sarà conseguentemente sostituito dall'Allegato G bis, e di prevedere con provvedimento del Dirigente Generale del Dipartimento Territorio e Trasporti, ambiente, energia e cooperazione l'approvazione dello schema di tale Allegato G bis e la definizione delle modalità di stipula dello stesso, che diverrà parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

5) di incaricare le strutture provinciali, competenti per materia, a realizzare le azioni e gli interventi di competenza della Provincia, secondo quanto definito nell'Accordo Quadro di cui al punto 1);

6) di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegni di spesa a carico del Bilancio provinciale;

7) di dare atto che nel rispetto dell'art.7 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, in capo al Dirigente e al personale incaricato dell'istruttoria di questo provvedimento non sussistono situazioni di conflitto di interesse.

Adunanza chiusa ad ore 11:00

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

**Elenco degli allegati parte integrante**

001 Accordo Quadro

IL PRESIDENTE  
Maurizio Fugatti

IL DIRIGENTE  
Luca Comper

*L'Amministratrice Delegata e Direttrice Generale*

Gent.mo  
Dott. Roberto Andreatta  
Dirigente Generale del Dipartimento  
Territorio e Trasporti, ambiente, energia  
e cooperazione  
della Provincia Autonoma Trento  
Via Vannetti, 32  
38122 – Trento (TN)

## **Oggetto: Proposta di Accordo Quadro**

Trasmettiamo la seguente proposta di Accordo Quadro.

### **TRA**

**Rete Ferroviaria Italiana** - Società per Azioni - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane-  
“Società con socio unico soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A., a norma dell’art. 2497 sexies cod.civ. e del D.Lgs 112/15”, di seguito denominata GI -, con sede in Roma, Piazza della Croce Rossa, 1 – cap 00161, codice fiscale e numero di iscrizione del Registro delle Imprese di Roma 01585570581, R.E.A. n.758300, partita IVA 01008081000, rappresentata dalla Dott.ssa Vera Fiorani nata a Roma (RM) il 29 luglio 1964 in qualità di Amministratrice Delegata e Direttrice Generale della RFI, in virtù dei poteri attribuiti con atto del 29 dicembre 2020

### **E**

**Provincia Autonoma Trento** -di seguito denominato Richiedente-, con sede in Trento, Piazza Dante, 15 – cap 38122, Codice Fiscale/partita IVA 0337460224, rappresentata dal Dott. Roberto Andreatta nato a Trento (TN) il 15 ottobre 1966 in qualità di Dirigente Generale del Dipartimento Territorio e Trasporti, ambiente, energia e cooperazione della Provincia Autonoma Trento, in virtù dei poteri attribuiti con atto del 4 marzo 2022.

### **PREMESSO CHE**

- il Decreto Legislativo n. 112/15, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 170 del 24 luglio 2015 prevede, all’art. 22.5, che il GI e un Richiedente possano concludere un Accordo Quadro per l’utilizzo di capacità di infrastruttura per un periodo superiore a quello di un orario di servizio; indica nell’art. 23.1 che l’Accordo Quadro, non



- specifica il dettaglio delle tracce orarie, ma mira a rispondere alle legittime esigenze commerciali del richiedente; definisce nell'art. 3.1.cc come richiedente, oltre alle imprese ferroviarie, anche persone fisiche o giuridiche con interesse di pubblico servizio o commerciale ad acquisire capacità di infrastruttura ai fini dell'effettuazione di un servizio di trasporto ferroviario, nonché le regioni e le province autonome limitatamente ai servizi di propria competenza;
- che con il D.M. n. 138/T del 31 ottobre 2000 è stata affidata a RFI la concessione per la gestione dell'infrastruttura ferroviaria nazionale;
  - che in data 1 settembre 2021 il Richiedente ha manifestato l'interesse ad acquisire la disponibilità di capacità dell'infrastruttura;
  - che GI ha comunicato al Richiedente la disponibilità della capacità nei limiti di cui all'Allegato A al presente Accordo;
  - le Parti si impegnano entro il 31 ottobre 2022 a determinare i valori obiettivo e le penali unitarie degli indicatori di qualità, eventualmente individuandone di nuovi ovvero a concordare modifiche/integrazioni all'Allegato stesso. Conseguentemente l'Allegato G sarà sostituito dall'Allegato G *bis*; tale ultimo allegato diverrà parte integrante e sostanziale del presente Accordo;
  - che il Richiedente dichiara di avere ricevuto copia, di aver preso piena conoscenza e di accettare integralmente, obbligandosi alla relativa osservanza, quanto contenuto nel Prospetto Informativo della Rete (nel seguito denominato P.I.R.) elaborato e pubblicato dal GI secondo quanto disposto dall'art. 14 del D.Lgs. n. 112/15.

**le parti convengono quanto segue:**

## **ARTICOLO 1**

### **Premesse**

Le premesse e tutto quanto innanzi esposto fanno parte integrante e sostanziale del presente Accordo Quadro (d'ora in poi Accordo).

## **ARTICOLO 2**

### **Oggetto**

L'oggetto del presente Accordo è costituito dalla capacità di infrastruttura ferroviaria - specificamente individuata nell'Allegato A- espressa tramite i seguenti parametri caratteristici:

- I. tipologia del servizio di trasporto;
- II. caratteristiche dei collegamenti: relazioni, origine/destinazione, fermate;
- III. caratteristiche dei treni: trazione, velocità, massa, lunghezza;
- IV. numero di tracce per fascia oraria distintamente per relazione, con indicazione della periodicità e della velocità commerciale media di riferimento;
- V. volumi complessivi per ciascun orario di servizio compreso nel periodo di validità dell'Accordo Quadro espressi in trkm;



- VI. valore economico della capacità (pedaggio) per ciascun orario di servizio compreso nel periodo di validità dell'Accordo (secondo le regole e i prezzi vigenti al momento della sua sottoscrizione suscettibile di aggiornamento nel periodo di validità dell'Accordo Quadro);
- VII. definizione di un sistema strutturato di servizi, eventualmente caratterizzato da cadenzamento e coincidenze, in una logica di integrazione delle diverse modalità di trasporto.

GI, *rebus sic stantibus* e nel rispetto di quanto stabilito dal PIR (cfr. paragrafo 4.5.4.1 punto 2), si impegna a rendere concretamente disponibile la capacità al Richiedente secondo quanto specificato al successivo art. 3. Il Richiedente, a sua volta, si impegna ad utilizzarla in termini di tracce orarie secondo quanto precisato al successivo art. 4. Qualora nel periodo di validità si rendesse disponibile capacità aggiuntiva connessa all'entrata in esercizio di opere infrastrutturali, GI si impegna a comunicare al Richiedente la data definitiva di attivazione di ciascuna opera al più tardi 12 mesi prima di detta data, fornendo ove possibile un'informativa di massima 24 mesi prima della medesima data.

Nel caso in cui la nuova capacità consenta una significativa variazione dell'offerta, ovvero a seguito di maggiori esigenze di capacità manifestate dal Richiedente oltre il limite indicato all'articolo 8 del presente Accordo, potrà provvedersi, previa verifica della capacità disponibile, ad un aggiornamento concordato dell'Allegato A e/o B che avrà efficacia dal primo orario di servizio utile. A tal fine nell'Allegato D sono riportate le linee guida di riferimento per l'aggiornamento dell'Allegato A e/o B.

GI si impegna a fornire all'IF che effettuerà i servizi per conto del Richiedente, su specifica richiesta della stessa, le ulteriori prestazioni, fra quelle indicate nel PIR come obbligatorie o complementari, così come riportati nell'Allegato B al presente Accordo ed alle condizioni fissate nel PIR vigente al momento della richiesta di tali prestazioni. Eventuali modifiche all'erogazione di detti servizi non dovranno comunque comportare effetti peggiorativi sull'efficienza del servizio e sulle attività di supporto e dovranno essere preventivamente comunicate al Richiedente ovvero all'impresa affidataria dei servizi.

Il GI si impegna inoltre a garantire il collegamento con impianti cui sono titolari soggetti diversi da GI (riportati nell'allegato E unitamente agli impianti gestiti direttamente o indirettamente da GI).

GI assicura che la capacità di infrastruttura oggetto del presente Accordo è compatibile con il livello quantitativo previsto dalla regolamentazione vigente.

### ARTICOLO 3

#### **Durata dell'Accordo e disponibilità della capacità**

Il presente Accordo ha validità di 5 (cinque) anni decorrenti dal giorno della sottoscrizione ed è rinnovabile per ulteriori 5 anni, per una sola volta, previa autorizzazione dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti.



Resta inteso che la disponibilità della capacità oggetto del presente Accordo è assicurata per il periodo di vigenza del medesimo a decorrere dal “primo orario di servizio utile” (11 dicembre 2022 – 9 dicembre 2023).

## **ARTICOLO 4**

### **Obblighi del Richiedente**

Il Richiedente si obbliga a che la capacità indicata in Allegato A sia utilizzata dalla IF alla quale affiderà l'effettuazione dei servizi di trasporto.

Il Richiedente si impegna -entro 9 mesi prima dell'attivazione del “primo orario di servizio utile”- a designare formalmente a GI l'IF avente titolo a richiedere e ad utilizzare - in termini di tracce orarie - la capacità oggetto del presente Accordo, nonché a confermare o variare formalmente a GI tale nominativo almeno 9 mesi prima dell'attivazione di ciascuno degli orari di servizio successivi al primo.

Se il Richiedente, in alternativa a quanto sopra fissato, richiedesse ogni anno le tracce coerentemente alla capacità oggetto dell'Accordo Quadro, si impegna a designare formalmente a GI entro 30 giorni prima dell'avvio dei servizi, l'IF che per suo conto effettuerà detti servizi sulla rete del GI, previa sottoscrizione del Contratto di Utilizzo dell'infrastruttura.

Per ogni anno di vigenza del presente Accordo, l'IF designata dal Richiedente dovrà:

1. prima procedere a richiedere tracce corrispondenti alla capacità di cui all'Allegato A nel rispetto dei termini e di quant'altro previsto al paragrafo 3.3.1 del PIR e fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 8, nonché i servizi di cui all'Allegato B;
2. successivamente procedere, così come specificato al successivo art. 8, alla stipula di un contratto di utilizzo dell'infrastruttura con il GI avente ad oggetto le tracce, nonché i servizi di cui al richiamato Allegato B rispetto ai quali verrà data evidenza in termini di volumi e prezzi in apposito allegato al Contratto stesso.

Il Richiedente sarà comunque responsabile del mancato rispetto da parte di detta IF degli obblighi di cui ai precedenti punti 1 e 2.

Nel caso di eventuali nuove richieste di sottoscrizione o modifica di capacità quadro, che interessano tratte e fasce orarie già occupate all'85% della capacità totale delle stesse (secondo quanto pubblicizzato nel portale ePIR con riferimento alla capacità assegnata con Accordo Quadro), l'IF e il GI si atterranno a quanto indicato al paragrafo 4.4.2.2 del PIR.

## **ARTICOLO 5**

### **Trattamento dei dati personali**

#### **Finalità del trattamento e base giuridica**

Nel corso dello svolgimento delle attività connesse alla stipula e all'esecuzione del presente Accordo, ciascuna delle Parti tratterà dati personali riferibili a dipendenti e/o collaboratori dell'altra Parte. Con la sottoscrizione dell'Accordo, le Parti si impegnano reciprocamente ad osservare tutti gli obblighi derivanti dalla normativa in materia di Protezione dei Dati Personali, in particolare le disposizioni di cui al Regolamento (UE)



2016/679 (GDPR) e al D.Lgs. 196/2003 (Codice Privacy), così come modificato dal D.Lgs. 101/2018, in materia di protezione dei dati personali, nonché a tutte le norme di legge di volta in volta applicabili.

Le Parti si impegnano a condurre le attività di trattamento di dati personali sulla base dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e riservatezza degli interessati, e solo ed esclusivamente per le finalità di stipula ed esecuzione del presente Accordo (Base giuridica: *Contrattuale*), nonché degli eventuali obblighi di legge (Base giuridica: *Legale*).

#### **Tipologie di dati personali**

I dati personali che potranno essere raccolti nell'ambito delle fasi di stipula ed esecuzione del presente Accordo rientrano nelle seguenti categorie:

- **Dati dei Rappresentanti dei contraenti:** dati anagrafici, codice fiscale, identificativo documenti di identità (n. patente/C.I./Passaporto), dati di contatto (PEC, e-mail, contatti telefonici).
- **Dati personali comuni riferiti ai dipendenti dei contraenti:** dati anagrafici (nome, cognome, data nascita, codice fiscale), identificativo documento d'identità (n. patente/C.I./Passaporto), dati di contatto (PEC, e-mail, contatti telefonici), targa veicolo.

I predetti dati saranno trattati con supporti informatici e cartacei in modo da garantire idonee misure di sicurezza e riservatezza.

#### **Dati di contatto di Titolari e DPO**

Per le fasi di stipula ed esecuzione del presente Accordo i riferimenti dei Titolari del trattamento e dei rispettivi Data Protection Officer (DPO) sono:

##### **Per Rete Ferroviaria Italiana:**

**Titolare del Trattamento** è R.F.I. S.p.A. rappresentata dall'Amministratrice Delegata, contattabile all'indirizzo mail [titolaretrattamento@rfi.it](mailto:titolaretrattamento@rfi.it) con sede legale in Roma, Piazza della Croce Rossa 1.

**Il Data Protection Officer** è contattabile all'indirizzo mail [protezionedati@rfi.it](mailto:protezionedati@rfi.it)

##### **Per il Richiedente:**

**Titolare del Trattamento** è la Provincia Autonoma di Trento rappresentata dal Presidente contattabile all'indirizzo mail [presidente@provincia.tn.it](mailto:presidente@provincia.tn.it) con sede legale in Trento, Piazza Dante 15.

**Il Data Protection Officer** è contattabile all'indirizzo mail [idprivacy@provincia.tn.it](mailto:idprivacy@provincia.tn.it).

#### **Conservazione dei dati**

I dati personali raccolti nell'ambito di cui al presente Accordo saranno trattati da ciascuna delle Parti limitatamente al periodo di tempo necessario al perseguimento delle finalità di cui sopra. Nel caso in cui esigenze di tipo contabile/amministrativo ne richiedano la conservazione per periodi più estesi, gli stessi saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a 10 anni dalla scadenza del presente Accordo.

#### **Diritti degli Interessati**

Il Regolamento (UE) 2016/679 (artt. da 15 a 23) conferisce agli interessati l'esercizio di specifici diritti. In particolare, in relazione al trattamento dei propri dati personali, gli interessati hanno diritto di chiedere l'accesso, la rettifica, la cancellazione, la limitazione, l'opposizione e la portabilità; inoltre possono proporre reclamo, nei confronti



dell'Autorità di Controllo, che in Italia è il Garante per la Protezione dei Dati Personali. A tal proposito, ciascuna delle Parti si impegna a garantire l'esercizio di tali diritti da parte degli interessati. Dichiaro, inoltre, espressamente di aver debitamente informato i propri dipendenti e/o collaboratori ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679.

## **ARTICOLO 6**

### **Codice etico**

1. RFI dichiara di aver adottato ed attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo e codice etico in ottemperanza alle linee guida del D. Lgs. n. 231/2001 in materia di responsabilità amministrativa degli enti. In particolare, il codice etico adottato da RFI è il Codice Etico del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, quale parte integrante del "Modello Organizzativo e di Gestione di Rete Ferroviaria Italiana definito ai sensi e per gli effetti di cui al Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231", pubblicato sul sito internet di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. [www.rfi.it](http://www.rfi.it).
2. Provincia Autonoma Trento dichiara di aver definito un Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT), nonché adottato ed attuato un codice etico/codice di comportamento in coerenza con le strategie di prevenzione della corruzione, secondo quanto indicato anche nel Piano Nazionale Anticorruzione (PNA).

## **ARTICOLO 7**

### **Riduzione temporanea della capacità**

In caso di indifferibili lavori di manutenzione e potenziamento dell'infrastruttura GI, fermo restando quanto previsto nel PIR nei riguardi dell'IF eventualmente designata, darà contestuale informazione al Richiedente delle variazioni dei parametri di cui all'Allegato A, senza che ciò dia luogo a indennizzi/risarcimenti di qualsivoglia natura. In caso di eventi di forza maggiore, le conseguenti variazioni dei parametri di cui all'Allegato A, definite da GI di volta in volta, saranno comunicate al Richiedente senza che GI sia tenuto a corrispondere alcuna forma di indennizzo/risarcimento.

## **ARTICOLO 8**

### **Contrattualizzazione della capacità con l'Impresa Ferroviaria**

La capacità individuata nei suoi termini generali in Allegato A, previa richiesta da formularsi ai sensi del precedente art. 4, n.1, sarà assegnata annualmente da GI, in termini di tracce orarie, all'IF designata per ciascun orario di servizio, attraverso la stipula del contratto di utilizzo, nel rispetto delle procedure e delle scadenze previste nel PIR, capitolo 4.

Al fine di assicurare un flessibile adeguamento dei servizi alla domanda, il Richiedente (se IF) o l'IF designata potrà presentare a GI, nel rispetto delle scadenze indicate nel PIR, richieste di variazioni rispetto alla capacità indicata nell'Allegato A di norma nei limiti del  $\pm 10\%$  dei trkm, limitatamente agli incrementi di periodicità della capacità già



assegnata nell'AQ e purché consentano un miglior utilizzo dell'infrastruttura, fatto salvo quanto previsto nel PIR, paragrafo 3.3.1. Qualora l'IF designata si avvalga di tale facoltà si presume che agisca con il consenso del Richiedente.

## **ARTICOLO 9**

### **Key Performance Index e standard minimi di qualità del GI**

GI si impegna a garantire, quale indice di qualità del servizio (KPI) di Trasporto Pubblico, il rispetto della velocità commerciale media indicata in Allegato F, relativa all'insieme delle relazioni rientranti nel programma di esercizio dell'AQ medesimo.

Il target del KPI si riterrà raggiunto laddove la velocità commerciale media, risultante dal progetto orario definitivo, non risulti essere inferiore al 2% rispetto alla velocità commerciale indicata nell'AQ, salvo casi in cui scostamenti superiori non siano riconducibili a una diversa programmazione del Richiedente o dell'Impresa Ferroviaria affidataria del servizio.

In caso di mancato conseguimento del target, RFI corrisponderà una somma pari al 2 per mille del valore del pedaggio dell'anno di riferimento.

GI si impegna a garantire, in conformità a quanto previsto dalla misura 15 della Delibera ART n. 16 del 2018, le seguenti prestazioni:

- I. la fornitura delle informazioni da rendere, con le forme e le modalità di cui all'Allegato G, nei confronti degli utenti e dei cittadini all'interno delle stazioni del GI, in relazioni alle dotazioni infrastrutturali e alla disponibilità degli spazi;
- II. la pulizia e il comfort delle stazioni del GI secondo gli standard minimi di qualità fissati dall'Allegato G;
- III. l'accessibilità in autonomia alle stazioni del GI secondo quanto previsto dal Reg. UE 1300/2014 e nel rispetto degli standard minimi di cui all'Allegato G;
- IV. il servizio di assistenza alle PRM nelle stazioni del GI da erogarsi nel rispetto degli standard minimi di qualità di cui all'Allegato G;
- V. La sicurezza del viaggiatore nelle stazioni secondo gli standard di cui all'Allegato G.

Gli standard minimi di qualità e il correlato sistema di penali, riferiti alle prestazioni di cui alle lettere i-v, sono negoziati tra Richiedente e GI e riportati nell'Allegato G che è parte integrante del presente AQ.

## **ARTICOLO 10**

### **Risoluzione**

L'Accordo si intende risolto di diritto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 cod.civ., in tutte le ipotesi di risoluzione previste dal paragrafo 3.3.1.3 del PIR nonché nell'ipotesi in cui il Richiedente non provveda entro il primo quinquennio di validità dell'Accordo stesso a comunicare la data di avvio dei servizi secondo modalità e termini di cui al precedente articolo 3.

Nelle ipotesi sopra indicate la risoluzione dell'Accordo Quadro si verificherà di diritto a seguito di comunicazione di GI da inoltrarsi a mezzo di lettera A.R. ovvero tramite pec.



## **ARTICOLO 11**

### **Disposizioni finali**

Qualora i servizi relativi alla capacità di cui all'Allegato A venissero affidati dal Richiedente a più IF, quanto regolamentato nel presente Accordo troverà applicazione nei confronti di ciascuna delle anzidette IF.

Nel caso una o più disposizioni del presente Accordo dovessero divenire invalide o inapplicabili, senza che lo scopo principale dell'Accordo stesso venga ad essere variato, le restanti disposizioni non ne subiranno gli effetti.

Nel caso una o più disposizioni del presente Accordo divengano invalide o inapplicabili, verranno sostituite con altre nel rispetto degli scopi per i quali l'Accordo è stato stipulato.

Eventuali modifiche ed integrazioni, previa intesa tra le parti, verranno apportate per iscritto.

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Accordo, le Parti fanno concordemente riferimento a quanto disposto nel PIR pubblicato da GI, alle vigenti disposizioni nazionali, nonché alla documentazione di cui in premessa ed in allegato. A tal fine, le Parti si danno reciprocamente atto che, nel rispetto -laddove richiesto dalla materia trattata- di quanto previsto dall'art. 14 comma 1, del D.lgs. n. 112/15, GI, nel corso della vigenza del presente Accordo, potrà apportare al PIR modifiche, integrazioni ed aggiornamenti. Tali modifiche, integrazioni ed aggiornamenti del PIR, previa adeguata pubblicazione o comunicazione al Richiedente, troveranno immediata applicazione anche ai fini del presente Accordo.

Il testo del presente Accordo sarà, pertanto, automaticamente adeguato in relazione alle modifiche, integrazioni ed aggiornamenti del PIR cui sopra si è fatto riferimento.

## **ARTICOLO 12**

### **Foro Competente**

Per ogni controversia relativa all'interpretazione ed applicazione del presente Accordo è competente il Foro di Roma.

## **ARTICOLO 13**

### **Spese dell'Accordo**

In quanto stipulato sotto forma di scambio di corrispondenza, il presente Accordo è soggetto all'obbligo di registrazione e all'imposta di bollo solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 1 della Tariffa, Parte II, allegata al D.P.R. n. 131/1986" e dell'art. 24, della Tariffa, Parte II, allegata al D.P.R. n. 642/1972.

Il presente Accordo consta di 9 pagine.



## ARTICOLO 14

### Allegati

Sono allegati al presente Accordo, del quale fanno parte integrante:

- Allegato A - Parametri caratteristici della capacità di infrastruttura
- Allegato B - Servizi forniti da GI su richiesta di IF
- Allegato C - Stima pedaggi medi
- Allegato D - Linee guida per aggiornamento Allegato A
- Allegato E - Localizzazione di impianti e servizi correlato alla produzione della capacità assegnata
- Allegato F - Velocità commerciale media di riferimento
- Allegato G - Standard minimi di qualità del servizio

Roma, .....

In segno di integrale ed incondizionata accettazione di tutto quanto contenuto nella presente proposta di Accordo Quadro, con annessa specifica dichiarazione: *“Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1341 co. 2 e 1342 del Codice Civile il sottoscritto dichiara, inoltre, di accettare espressamente le clausole di cui agli artt. 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12 e 13”* appositamente sottoscritta. Vi preghiamo di farci pervenire copia integrale dello stesso Accordo timbrato, firmato e siglato in ogni pagina dai Vostri legali rappresentanti o da altro soggetto munito di idonei poteri.

Distinti saluti,

Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.  
Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane  
Amministratrice Delegata e Direttrice Generale  
Dott.ssa Vera Fiorani

# Accordo Quadro RFI - Provincia Autonoma di Trento

*Proposta Allegati Tecnici: A-B-C-D-E-F*




# Allegato A

## Parametri caratteristici della capacità di infrastruttura



# Inquadramento territoriale



## CARATTERISTICHE DELLA RETE (inerente l'intera regione Trentino Alto Adige)

**356 km di linea totali**

**Dettaglio per numero di binari:**

- ✓ 193 km di linea a doppio binario
- ✓ 163 km di linea a semplice binario

**Dettaglio per alimentazione:**

- 289 km di linea a trazione elettrica
- 67 km di linea a trazione diesel

**Sistema di esercizio:**


☐ 356 km SCC/CTC-DPC

**Sistema di controllo marcia treno:**


❖ 356 km SCMT/SSC

# Inquadramento territoriale

Interventi attivati al 2023



# Schema dei servizi oggetto di AQ (scenario di base 2023)



N.B. Le frequenze dello schema sono rappresentative dell'ora "tipo" e potranno subire variazioni nei volumi in base alle esigenze manifestate nelle ore e nei giorni di "punta" o di "morbida".

**Nota**  
 I servizi ex IR Brennero-Verona (Bologna) sono esclusi dal perimetro dei servizi oggetto di Accordo Quadro, in quanto di competenza non diretta della Provincia Autonoma di Trento.  
 L'eventuale modifica delle attribuzioni in corso di validità dell' AQ, potrà dar luogo ad un aggiornamento del presente allegato.

PD/VE



**Legenda**

- Servizio con offerta cadenzata a 60'
- ..... Servizio spot

# Schema dei servizi oggetto di AQ (scenario di base 2023)




Schema dei servizi: direttrice Trento – Verona PN



# Schema dei servizi oggetto di AQ (scenario di base 2023)



## Schema dei servizi: direttrice Trento – Bassano del Grappa



- Nodi di scambio
- Attestamento servizi
- Attestamento servizi esterni
- Stazioni limite area metropolitana
- Stazioni limite area suburbana
- Stazioni limite area extraurbana
- Stazioni delimitanti il territorio regionale

**Legenda**

———— Servizio con offerta cadenzata a 60'

..... Servizio spot

## Caratteristiche dei materiali (1/2)

La tabella seguente espone le caratteristiche dei materiali che dovranno essere assicurate per poter utilizzare la capacità oggetto del presente Accordo Quadro, in modo diversificato per categoria di treno e per direttrice/linea di impiego.

CATEGORIA	TRAZIONE	VELOCITÀ MEZZI [km/h]	POSTI OFFERTI (a sedere)	LUNGHEZZA [m]	MATERIALE ROTABILE (tipologia)	REVERSIBILITÀ	IMPIEGO (servizi su cui utilizzare i mezzi)
R	TD	130			(5) - ALn 501/502 (2M + 1R)-VS 130 C P 145	Si	ALA-TRENTO BASSANO DEL GRAPPA-TRENTO BOLZANO-BASSANO DEL GRAPPA BORGO VALSUGANA EST-TRENTO PRIMOLANO-TRENTO ROVERETO-TRENTO TRENTO-ALA TRENTO-BASSANO DEL GRAPPA TRENTO-BORGO VALSUGANA EST TRENTO-LEVICO TERME TRENTO-ROVERETO
R	TD	130			(716) - ALn 501/502 (4M + 2R)-VS 130 C P 145		BASSANO DEL GRAPPA-BOLZANO TRENTO-BASSANO DEL GRAPPA

## Caratteristiche dei materiali (2/2)

La tabella seguente espone le caratteristiche dei materiali che dovranno essere assicurate per poter utilizzare la capacità oggetto del presente Accordo Quadro, in modo diversificato per categoria di treno e per direttrice/linea di impiego.

CATEGORIA	TRAZIONE	VELOCITÀ MEZZI [km/h]	POSTI OFFERTI (a sedere)	LUNGHEZZA [m]	MATERIALE ROTABILE (tipologia)	REVERSIBILITÀ	IMPIEGO (servizi su cui utilizzare i mezzi)
R	E	160			(121) - ETR 170-VS 160 C P 145	SI	BOLZANO-VERONA PORTA NUOVA FORTEZZA-VERONA PORTA NUOVA TRENTO-VERONA PORTA NUOVA VERONA PORTA NUOVA-BOLZANO VERONA PORTA NUOVA-TRENTO
R	E	160			(32) - ETR 526-VS 160 C P 140	SI	ALA-BOLZANO ALA-TRENTO BOLZANO-ALA BOLZANO-ROVERETO BOLZANO-VERONA PORTA NUOVA ROVERETO-BOLZANO TRENTO-ALA VERONA PORTA NUOVA-BOLZANO
R	E	160			(513) - E464 np-225t-V 160 B P 120	SI	BOLZANO-VERONA PORTA NUOVA VERONA PORTA NUOVA-BOLZANO

# Capacità Assegnata (1/7)

Offerta lunedì - domenica								
Servizi	Fermate Intermedie	Fre.nza di base (min)	Vel. Comm.le (Km/h)	L-V	S	F	Totale (Treni/Anno)	Tr.Km/anno
ALA - BOLZANO	Mori - Rovereto - TRENTO - Mezzocorona - Salorno - Magre' - Cortaccia - Egna - Termeno - Ora - Bronzolo - Laives		69	1265	50	0	1315	52.743
ALA - TRENTO	Rovereto		80	193	0	0	193	7.741
	Serravalle - Mori - Rovereto		75	253	0	0	253	10.148
	Mori - Rovereto		93	556	0	0	556	22.301
BASSANO DEL GRAPPA - BOLZANO	Carpene' Valstag. - Cison d. Grappa - Primolano - Tezze di Grigno - Grigno - Strigno - Borgo Valsug.E. - Borgo Valsug.C. - Roncegno - Levico - Caldorosso - Calceranica - S.Cristoforo - Pergine - Povo - Villazzano - Trento S.Bartol. - Trento S.Chiera - TRENTO - Mezzocorona - Ora		56	253	0	0	253	24.215

## Capacità Assegnata (2/7)

Offerta lunedì - domenica								
Servizi	Fermate Intermedie	Fre.nza di base (min)	Vel. Comm.le (Km/h)	L-V	S	F	Totale (Treni/Anno)	Tr.Km/anno
BASSANO DEL GRAPPA - TRENTO	Carpane`Valstag. - Cison d.Grappa - Primolano - Tezze di Grigno - Grigno - Strigno - Borgo Valsug.E. - Borgo Valsug.C. - Roncegno - Levico - Caldonazzo - Calceranica - S.Cristoforo - Pergine - Povo - Villazzano - Trento S.Bartol. - Trento S.Chiera	60' con vuoti d'offerta cad.	48	0	50	0	50	4.786
	Solagna - S.Nazario - Carpane`Valstag. - S.Marino - Cison d.Grappa - Primolano - Tezze di Grigno - Grigno - Strigno - Borgo Valsug.E. - Borgo Valsug.C. - Roncegno - Levico - Caldonazzo - Calceranica - S.Cristoforo - Pergine - Povo - Villazzano - Trento S.Bartol. - Trento S.Chiera		46	3036	600	488	4124	394.712
	Solagna - S.Nazario - Carpane`Valstag. - S.Marino - Cison d.Grappa - Primolano - Tezze di Grigno - Grigno - Strigno - Borgo Valsug.E. - Levico - Caldonazzo - Pergine		48	253	50	0	303	29.000
BOLZANO - ALA	Laives - Bronzolo - Ora - Egna-Termeno - Magre`-Cortaccia - Salorno - Mezzocorona - TRENTO - Rovereto - Mori		71	1315	50	0	1365	54.749
BOLZANO - BASSANO DEL GRAPPA	Laives - Bronzolo - Ora - Egna-Termeno - Mezzocorona - TRENTO - Trento S.Chiera - Trento S.Bartol. - Villazzano - Povo - Pergine - S.Cristoforo - Calceranica - Caldonazzo - Levico - Roncegno - Borgo Valsug.C. - Borgo Valsug.E. - Strigno - Grigno - Tezze di Grigno - Primolano - Cison d.Grappa - S.Marino - Carpane`Valstag. - S.Nazario - Solagna		47	253	0	0	253	24.215

## Capacità Assegnata (3/7)

Offerta lunedì - domenica								
Servizi	Fermate Intermedie	Fre.nza di base (min)	Vel. Comm.le (Km/h)	L-V	S	F	Totale (Treni/Anno)	Tr.Km/anno
BOLZANO - ROVERETO	Laives - Bronzolo - Ora - Egna-Termeno - Magre'-Cortaccia - Salorno - Mezzocorona - TRENTO		70	506	0	0	506	11.928
	Laives - Bronzolo - Ora - Egna-Termeno - Magre'-Cortaccia - Salorno - Mezzocorona - Lavis - TRENTO		74	253	0	0	253	5.964
BOLZANO - VERONA PORTA NUOVA	Ora - Mezzocorona - TRENTO - Rovereto - Ala - Domegliara	60' cad.	80	0	51	2	53	4.806
	Ora - Mezzocorona - TRENTO - Rovereto - Ala - Peri - Domegliara		83	0	55	67	122	11.067
	Laives - Bronzolo - Ora - Egna-Termeno - Magre'-Cortaccia - Salorno - Mezzocorona - Lavis - TRENTO - Rovereto - Mori - Serravalle - Ala - Avio - Borghetto - Peri - P.C. Dolce' - Domegliara		62	3.542	450	488	4480	406.663
	Laives - Bronzolo - Ora - Egna-Termeno - Magre'-Cortaccia - Salorno - Mezzocorona - TRENTO - Rovereto - Mori - Ala - Domegliara		72	253	0	0	253	22.943

## Capacità Assegnata (4/7)

Offerta lunedì - domenica								
Servizi	Fermate Intermedie	Fre.nza di base (min)	Vel. Comm.le (Km/h)	L-V	S	F	Totale (Treni/Anno)	Tr.Km/anno
BORGIO VALSUGANA EST - TRENTO	Pergine	60' con vuoti d'offerta cad.	57	253	50	0	303	13.497
	Borgo Valsug.C. - Roncegno - Levico - Caldonazzo - Calceranica - S.Cristoforo - Pergine - Povo - Villazzano - Trento S.Bartol. - Trento S.Chiera		39	2024	400	61	2485	110.692
FORTEZZA - VERONA PORTA NUOVA	Bressanone - Chiusa - Ponte G.-Laion - BOLZANO - Ora - Egna-Terme - Mezzocorona - Lavis - TRENTO - Rovereto - Ala - Domegliara		74	253	50	0	303	27.586
	Bressanone - Chiusa - Ponte G.-Laion - BOLZANO - Ora - Mezzocorona - TRENTO - Rovereto - Ala - Domegliara		78	253	0	0	253	22.943
PRIMOLANO - TRENTO	Tezze di Grigno - Grigno - Strigno - Borgo Valsug.E. - Borgo Valsug.C. - Roncegno - Levico - Caldonazzo - Calceranica - S.Cristoforo - Pergine - Povo - Villazzano - Trento S.Bartol. - Trento S.Chiera		43	253	50	0	303	20.299

## Capacità Assegnata (5/7)

Offerta lunedì - domenica								
Servizi	Fermate Intermedie	Fre.nza di base (min)	Vel. Comm.le (Km/h)	L-V	S	F	Totale (Treni/Anno)	Tr.Km/anno
ROVERETO - BOLZANO	TRENTO - Mezzo corona - Salorno - Magre' - Cortaccia - Egna - Termeno - Ora - Bronzolo - Laives		72	759	0	0	759	17.892
ROVERETO - TRENTO			94	253	0	0	253	5.964
TRENTO - ALA	Rovereto		80	446	0	0	446	17.889
	Rovereto - Mori - Serravalle		75	253	0	0	253	10.148
	Rovereto - Mori		86	253	0	0	253	10.148

## Capacità Assegnata (6/7)

Offerta lunedì - domenica								
Servizi	Fermate Intermedie	Fre.nza di base (min)	Vel. Comm.le (Km/h)	L-V	S	F	Totale (Treni/Anno)	Tr.Km/anno
TRENTO - BASSANO DEL GRAPPA	Trento S.Chiaia - Trento S.Bartol. - Villazzano - Povo - Pergine - S.Cristoforo - Calceranica - Caldazzo - Levico - Roncegno - Borgo Valsug.C. - Borgo Valsug.E. - Strigno - Grigno - Tezze di Grigno - Primolano - Cison d.Grappa - S.Marino - Carpane Valstag. - S.Nazario - Solagna	60' con vuoti d'offerta cad.	44	3289	700	488	4477	428.498
TRENTO - BORGIO VALSUGANA EST	Trento S.Chiaia - Trento S.Bartol. - Villazzano - Povo - Pergine - S.Cristoforo - Calceranica - Caldazzo - Levico - Roncegno - Borgo Valsug.C.	60' con vuoti d'offerta cad.	35	1771	350	61	2182	97.195
	Pergine - Levico		52	253	50	0	303	13.497
	Pergine - Levico - Borgo Valsug.C.		47	253	50	0	303	13.497
TRENTO - ROVERETO			94	253	0	0	253	5.964
TRENTO - VERONA PORTA NUOVA	Rovereto - Mori - Ala - Avio - Borghetto - Peri - P.C.Dolce - Domegliara		70	253	50	0	303	27.477

## Capacità Assegnata (7/7)

Offerta lunedì - domenica								
Servizi	Fermate Intermedie	Fre.nza di base (min)	Vel. Comm.le (Km/h)	L-V	S	F	Totale (Treni/Anno)	Tr.Km/anno
TRENTO - LEVICO TERME	Trento S.Chiana - Trento S.Bartol. - Villazzano - Povo - Pergine - S.Cristoforo - Calceranica - Caldo nazzo		38	253	50	0	303	9.135
VERONA PORTA NUOVA - BOLZANO	Domegliara - P.C. Dolce' - Peri - Borghetto - Avio - Ala - Serravalle - Mori - Rovereto - TRENTO - Lavis - Mezzocorona - Salorno - Magre' - Cortaccia - Egna - Termeno - Ora - Bronzolo - Laives		52	3542	550	427	4519	410.149
VERONA PORTA NUOVA - BOLZANO	Domegliara - Peri - Ala - Rovereto - TRENTO - Mezzocorona - Ora - Bronzolo	60' cad.	74	0	5	6	11	1.001
	Domegliara - P.C. Dolce' - Peri - Borghetto - Avio - Ala - Serravalle - Mori - Rovereto - TRENTO - Mezzocorona - Ora		71	253	0	0	253	22.943
	Domegliara - Ala - Rovereto - TRENTO - Mezzocorona - Ora		81	253	0	61	314	28.565
	Domegliara - Ala - Mori - Rovereto - TRENTO - Lavis - Mezzocorona - Salorno - Magre' - Cortaccia - Egna - Termeno - Ora - Bronzolo - Laives		71	253	50	0	303	27.477
VERONA PORTA NUOVA - TRENTO	Domegliara - Peri - Ala - Rovereto		88	253	50	61	364	33.009

# Scenario Base (1/6)

Scenario Base																								
Periodicità: LUN - DOM ANNUALE																								
Servizi e Relazioni		Fascia oraria (ora di partenza dalla stazione d'origine o iniziale del tratto)																				Totale (tracce/giorno)	Totale (treni/anno)	
		04:00	05:00	06:00	07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00			00:00
		04:59	05:59	06:59	07:59	08:59	09:59	10:59	11:59	12:59	13:59	14:59	15:59	16:59	17:59	18:59	19:59	20:59	21:59	22:59	23:59	00:59		
ALA - BOLZANO	L-V			1	1							1		1	1								5	1.265
	S				1																			1
ALA - TRENTO	L-V				1						1						2	1					5	1.002
BASSANO DEL GRAPPA - BOLZANO	L-V		1																				1	253
BASSANO DEL GRAPPA - TRENTO	L-V			1	1	1				1	1	1	1	1		1	1	1	1				13	3.289
	S		1	1	1	1				1	1	1	1	1		1	1	1	1				14	700
	F				1		1			1		1		1		1		1		1			8	488

# Scenario Base (2/6)



Scenario Base																									
Periodicità: LUN - DOM ANNUALE																									
Servizi e Relazioni		Fascia oraria (ora di partenza dalla stazione d'origine o iniziale del tratto)																						Totale (tracce/giorno)	Totale (treni/anno)
		04:00	05:00	06:00	07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	00:00			
		04:59	05:59	06:59	07:59	08:59	09:59	10:59	11:59	12:59	13:59	14:59	15:59	16:59	17:59	18:59	19:59	20:59	21:59	22:59	23:59	00:59			
BOLZANO - ALA	L-V			1						1	1			1	1	1							6	1.315	
	S			1																			1	50	
BOLZANO - BASSANO DEL GRAPPA	L-V												1										1	253	
BOLZANO - ROVERETO	L-V				1		1					1											3	759	
BOLZANO - VERONA PORTA NUOVA	L-V		1	1	1	1			1	1	1	1	1	1	1	1	2	1					15	3.795	
	S			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2		1						14	570	
	F				1		1	1	1		1	1	1	1	1		1		1				11	543	

# Scenario Base (3/6)



Scenario Base																									
Periodicità: LUN - DOM ANNUALE																									
Servizi e Relazioni		Fascia oraria (ora di partenza dalla stazione d'origine o iniziale del tratto)																						Totale (tracce/giorno)	Totale (treni/anno)
		04:00	05:00	06:00	07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	00:00			
		04:59	05:59	06:59	07:59	08:59	09:59	10:59	11:59	12:59	13:59	14:59	15:59	16:59	17:59	18:59	19:59	20:59	21:59	22:59	23:59	00:59			
BORGIO VALSUGANA EST - TRENTO	L-V			2	1		1	1			1	1		1		1							9	2.277	
	S			2	1		1	1			1	1		1		1							9	450	
	F			1																			1	61	
FORTEZZA - VERONA PORTA NUOVA	L-V		1		1																		2	506	
	S		1																				1	50	
PRIMOLANO - TRENTO	L-V			1																			1	253	
	S			1																			1	50	

# Scenario Base (4/6)



Scenario Base																									
Periodicità: LUN - DOM ANNUALE																									
Servizi e Relazioni		Fascia oraria (ora di partenza dalla stazione d'origine o iniziale del tratto)																						Totale (tracce/giorno)	Totale (treni/anno)
		04:00	05:00	06:00	07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	00:00			
		04:59	05:59	06:59	07:59	08:59	09:59	10:59	11:59	12:59	13:59	14:59	15:59	16:59	17:59	18:59	19:59	20:59	21:59	22:59	23:59	00:59			
ROVERETO - BOLZANO	L-V					1			1				1										3	759	
ROVERETO - TRENTO	L-V													1									1	253	
TRENTO - ALA	L-V		1	1									1		1								4	952	
TRENTO - BASSANO DEL GRAPPA	L-V		1	1			1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1					13	3.289	
	S		1	1			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					14	700	
	F			1		1	1		1		1		1		1		1						8	488	

# Scenario Base (5/6)



Scenario Base																										
Periodicità: LUN - DOM ANNUALE																										
Servizi e Relazioni		Fascia oraria (ora di partenza dalla stazione d'origine o iniziale del tratto)																							Totale (tracce/giorno)	Totale (treni/anno)
		04:00	05:00	06:00	07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	00:00				
		04:59	05:59	06:59	07:59	08:59	09:59	10:59	11:59	12:59	13:59	14:59	15:59	16:59	17:59	18:59	19:59	20:59	21:59	22:59	23:59	00:59				
TRENTO - BORGIO VALSUGANA EST	L-V		1			1	1			1	1		1	1	1	1								9	2.277	
	S		1			1	1			1	1		1	1	1	1								9	450	
	F																	1						1	61	
TRENTO - LEVICO TERME	L-V																			1				1	253	
	S																			1				1	50	
TRENTO - ROVERETO	L-V													1										1	253	
TRENTO - VERONA PORTA NUOVA	L-V			1																				1	253	
	S			1																				1	50	

# Scenario Base (6/6)



Scenario Base																										
Periodicità: LUN - DOM ANNUALE																										
Servizi e Relazioni		Fascia oraria (ora di partenza dalla stazione d'origine o iniziale del tratto)																							Totale (tracce/giorno)	Totale (treni/anno)
		04:00	05:00	06:00	07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	00:00				
		04:59	05:59	06:59	07:59	08:59	09:59	10:59	11:59	12:59	13:59	14:59	15:59	16:59	17:59	18:59	19:59	20:59	21:59	22:59	23:59	00:59				
VERONA PORTA NUOVA - BOLZANO	L-V		1	2	1	2			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					17	4.301		
	S		1	1	1	2	1		1	1	1	1		1		1		1					13	605		
	F					2	1	1		1		1		1		1		1					9	494		
VERONA PORTA NUOVA - TRENTO	L-V																			1			1	253		
	S																			1			1	50		
	F																			1			1	61		

# Allegato B

## Servizi forniti dal Gestore dell'Infrastruttura

## **Servizi forniti da GI su richiesta di IF (art 13 DLGS 112/15)**

### **Corrente di trazione**

Fornitura di energia elettrica per trazione, nella qualità e nella quantità necessaria per poter utilizzare la traccia oraria assegnata.

### **Preriscaldamento e climatizzazione dei treni viaggiatori**

Fornitura di energia elettrica per le attività di preriscaldamento e climatizzazione nelle stazioni dove il servizio è disponibile come riportato in ePIR.

### **Rifornimento idrico**

Fornitura di acqua per le attività di rifornimento idrico nelle stazioni dove il servizio è disponibile come riportato in ePIR.

### **Assistenza a Persone a Ridotta Mobilità (PRM) di cui al Regolamento (CE) n.1371/2007**

Come previsto in ePIR.

### **Fornitura di informazioni complementari**

Come da paragrafo 5.5.2 del PIR (edizione vigente).

# Allegato C

## Stima dei pedaggi

## Valore economico dell'Accordo Quadro

Il pedaggio sarà determinato sulla base della normativa vigente in ciascuno degli anni di validità del presente Accordo Quadro. A puro titolo orientativo e in base alla normativa vigente, alla data di sottoscrizione del presente Accordo Quadro, viene riportata una stima del pedaggio totale e del pedaggio medio per il primo anno di validità dell'Accordo calcolato al netto dell'energia elettrica e dell'1% di cui all'art.15 co. 2 lett.b del D.lgs. N. 50/2019 per il funzionamento dell'ANSFISA

**Tr\*km/anno: 2.463.442,50 Pedaggio Totale/anno: 4.644.897,7 Pedaggio Medio Unitario: 1,89**

Le modalità, le regole e convenzioni per l'applicazione dell'algoritmo di calcolo sono riportate nel PIR (edizione vigente par. 5.2 e 5.3)

# Allegato D

Linee guida per l'aggiornamento dell'Allegato A


## Allegato D: Linee guida per l'aggiornamento dell'allegato A (scenario 2027)

Scenari di sviluppo del servizio su rete RFI subordinati a interventi infrastrutturali e/o tecnologici già programmati da RFI

Linea	Possibili variazioni d'offerta	Upgrade infrastrutturale necessario
Trento - Primolano	Istituzione servizi Elettrici nella tratta Trento – Borgo Valsugana	Elettificazione del tratto Trento – Borgo Valsugana

# Allegato D: Linee guida per l'aggiornamento dell'allegato A (scenario 2027)

## Schema dei servizi



## Allegato D: Linee guida per l'aggiornamento dell'allegato A (scenario di regime)

### Scenario subordinato al completamento di ulteriori interventi infrastrutturali

Linea	Possibili variazioni d'offerta	Upgrade infrastrutturale necessario
Rovereto - Mori – Arco – Riva del Garda	Nuovo collegamento ferroviario	Possibile realizzazione dell'infrastruttura sulla base degli accordi presi e degli studi attualmente in corso (di cui la convenzione del 08/04/2021)
Treno delle Dolomiti – Ferrovia Bellunese (Sud)	Nuovo collegamento ferroviario	Realizzazione dell'infrastruttura sulla base degli accordi presi e degli studi attualmente in corso (di cui la convenzione del 13/04/2021)
Trento – Bassano del Grappa	Eliminazione relazioni ad alimentazione diesel	In funzione del tipo di alimentazione scelta, da valutare soluzione infrastrutturale e/o sul materiale rotabile

# Allegato E

Impianti e Servizi correlati alla produzione della capacità assegnata

## Impianti e Servizi

Il GI si impegna a fornire all'impresa ferroviaria affidataria del servizio ferroviario regionale della Provincia Autonoma Trento i seguenti servizi come da ePIR edizione vigente all'atto della sottoscrizione.

Eventuali successive modifiche, che non dovranno comunque comportare effetti peggiorativi sull'efficienza del servizio e sulle attività di supporto, dovranno essere preventivamente comunicate al Richiedente ovvero al soggetto da esso delegato.

### **Accesso ed utilizzo delle stazioni passeggeri, strutture ed edifici ad esse annessi**

- Accesso e utilizzo di tutte le stazioni e fermate servite da relazioni di cui all'Allegato A del presente accordo quadro;
- Locali, ove disponibili, da destinare ad attività di biglietteria ovvero spazi per biglietterie self service nelle stazioni interessate dai servizi ferroviari così come evincibili dai Piani Utilizzo Stazione pubblicati in ePIR.

### **Accesso ed utilizzo di aree, impianti ed edifici destinati alla sosta, al ricovero ed al deposito di materiale rotabile e di merci**

- Servizi di sosta breve, lunga/ricovero e deposito negli impianti e nei tempi indicati in ePIR.

### **Accesso ad impianti con servizi industriali (o aree disponibili per l'attrezzaggio)**

- Platee lavaggio negli impianti indicati in ePIR.
- Centri di manutenzione negli impianti indicati e ePIR

### **Accesso ad aree e/o impianti per il servizio di scarico reflui**

- Specifiche aree indicate in ePIR funzionali all'installazione da parte dell'Impresa affidataria del servizio di cisterne per lo scarico reflui
- Specifici binari indicati in ePIR in cui è presente un Impianto di scarico direttamente reflui direttamente allacciati alla rete fognaria

### **Impianti e attrezzature di soccorso**

- Dove previsto in ePIR.

### **Aree per l'approvvigionamento di combustibile**

- Dove previsto in ePIR.

# Allegato F

## Velocità Commerciale Media

## Velocità Commerciale media

Il relazione a quanto previsto all'Art. 5 del presente Accordo Quadro si evidenzia la velocità commerciale media relativa all'insieme delle relazioni rientranti in Allegato A

**Velocità media di riferimento 54,41 Km/h**



## ALLEGATO G ALL'ACCORDO QUADRO

### Condizioni minime di qualità dei servizi erogati da RFI ai sensi della misura 15 della Delibera ART n. 16/2018

#### 1. GENERALITÀ

Ai sensi della misura 15 della Delibera ART 16/2018, vengono di seguito definite le condizioni minime di qualità con riguardo alle seguenti categorie di servizi offerti da RFI ai viaggiatori nelle stazioni e nelle fermate, presenziate e impresenziate, nell'ambito dell'Accordo Quadro sottoscritto con la Provincia Autonoma di Trento:

- a) le informazioni che devono essere garantite nei confronti dei viaggiatori e dei cittadini all'interno della stazione, in relazione alle dotazioni infrastrutturali e alla disponibilità di spazi;
- b) le condizioni minime di pulizia e comfort da garantire all'interno dei locali aperti al pubblico presenti in stazione, stabilendo gli interventi che devono essere messi in atto, le relative modalità e frequenze di effettuazione e i correlati obiettivi;
- c) le condizioni minime da garantire per consentire l'accessibilità in autonomia alle stazioni per tutti gli utenti e i cittadini, comprese le PMR;
- d) le condizioni da garantire per un adeguato servizio di assistenza per le persone a ridotta mobilità (PMR);
- e) le condizioni minime di sicurezza del viaggiatore all'interno della stazione.

Le Parti si danno atto che il presente Allegato costituisce prima applicazione della richiamata Delibera ART 16/2018 e pertanto potrà essere oggetto, in vigore di Accordo, anche ad istanza della Regione e con procedura semplificata, di una verifica di completezza ed efficacia nonché di aggiornamento anche con riferimento ai valori obiettivo indicati negli anni di validità dell'Accordo Quadro.

Allo scopo si definiscono la classificazione delle linee (Tabella 1) e delle località atte a svolgere servizio viaggiatori (Tabella 2), interessate dai servizi del presente Accordo Quadro e limitatamente alla Provincia Autonoma di Trento.

La tabella 2 ed i relativi indicatori correlati potranno essere oggetto di aggiornamento, previo accordo tra le parti, in ragione delle variazioni infrastrutturali ovvero del mutato modello di offerta programmato dalla Regione.

TABELLA 1 – Classificazione delle linee ferroviarie

Linee	Direttrici
<b>FR1</b> - linee con numero di treni al giorno medio feriale sul totale dei treni circolanti nella Provincia Autonoma nel giorno medio feriale > al 20%	Linea del Brennero Linea della Valsugana
<b>FR2</b> - linee con numero di treni al giorno medio feriale sul totale dei treni circolanti nella Provincia Autonoma nel giorno medio feriale > al 10% e ≤ al 20%	---
<b>FR3</b> - linee con numero di treni al giorno medio feriale sul totale dei treni circolanti nella Provincia Autonoma nel giorno medio feriale ≤ al 10%	---

TABELLA 2 – Elenco stazioni e fermate della Provincia Autonoma di Trento

n°	Stazione/Fermata	Linea	Classificazione
1	Ala	FR1	Silver
2	Avio	FR1	Bronze
3	Borghetto sull'Adige	FR1	Bronze
4	Borgo Valsugana Centro	FR1	Bronze
5	Borgo Valsugana Est	FR1	Silver
6	Calceranica	FR1	Bronze
7	Caldonazzo	FR1	Bronze
8	Grigno	FR1	Bronze
9	Lavis	FR1	Bronze
10	Levico Terme	FR1	Bronze
11	Mezzocorona	FR1	Silver
12	Mori	FR1	Bronze
13	Pergine	FR1	Silver
14	Povo-Mesiano	FR1	Bronze
15	Roncegno Bagni-Marter	FR1	Bronze
16	Rovereto	FR1	Gold
17	S.Cristoforo al Lago-Ischia	FR1	Bronze
18	Serravalle all'Adige	FR1	Bronze
19	Strigno	FR1	Bronze
20	Tezze di Grigno	FR1	Bronze
21	Trento	FR1	Gold
22	Trento San Bartolameo	FR1	Bronze
23	Trento Santa Chiara	FR1	Bronze
24	Villazzano	FR1	Bronze

## 2. INFORMAZIONE AL PUBBLICO – PRINCIPI GENERALI

RFI gestisce e mantiene in efficienza i supporti per fornire le informazioni ai viaggiatori nelle località di cui alla tabella 2: bacheche, avvisi al pubblico, orari murali di partenza e arrivo e segnaletica di indirizzamento; dispositivi per informazioni sonore e visive e interfono SOS, ove

presenti. Fornisce inoltre, avvalendosi della propria organizzazione e del proprio personale, in accordo con le imprese ferroviarie che gestiscono i servizi di trasporto locale, le informazioni riguardanti la circolazione dei treni (ivi compresi i servizi sostitutivi, ove programmati).

Il sistema di informazione nelle stazioni deve essere in grado di supportare ed orientare il viaggiatore sia in condizioni di normalità, sia in situazioni di difficoltà ed anormalità di circolazione. Le informazioni includono l'orario, le variazioni al servizio, la rete e le stazioni, la segnaletica di direzione e orientamento nelle stazioni.

Le informazioni nelle stazioni e fermate dovranno essere esposte solamente nelle stazioni direttamente interessate, essere opportunamente datate o comunque evidenziare la rispettiva successione temporale e il periodo di validità, al termine del quale dovranno essere rimosse da parte di RFI.

Le informazioni dovranno essere diffuse impiegando un linguaggio comprensibile agli utenti (incluse le PMR), compresi gli utenti occasionali, e al pubblico in generale, senza ricorso a termini tecnici.

In caso di informazioni non vocali, dovranno essere rese e posizionate in modo tale da garantire la massima leggibilità per ubicazione, dimensione dei caratteri e uso dei colori.

In caso di informazioni vocali (annunci sonori), dovranno essere comprensibili nella dizione e adeguate nel livello sonoro.

RFI si impegna ad affiggere le informazioni cartacee in bacheche o spazi protetti, ove disponibili, al fine di limitarne il deterioramento o il danneggiamento. In particolare RFI, nei limiti della disponibilità degli spazi, mette a disposizione bacheche riservate ai propri avvisi, agli avvisi delle imprese di trasporto, ai servizi di trasporto pubblico facenti capo alla stazione.

RFI concorda con l'obiettivo della Provincia Autonoma di uniformare l'impostazione e la logica informativa verso i viaggiatori secondo uno standard omogeneo su tutto il territorio regionale. A tal fine RFI si impegna a rendere disponibili, per quanto di competenza, informazioni sui servizi regionali secondo i propri standard, omogenei a livello nazionale e in coerenza con gli schemi di rete programmati; in particolare:

- a) mantenere in efficienza la segnaletica fissa e di indirizzamento di stazione;
- b) esporre nelle fermate/stazioni mappe della rete dei servizi ferroviari regionali definite dalla Provincia Autonoma, e dalla stessa messe a disposizione di RFI, nei limiti della disponibilità degli spazi.

Nella Tabella 3 sono riportate le informazioni che RFI fornisce all'utenza, limitatamente alla presenza del servizio ed alla disponibilità di spazi, distinte per modalità di esposizione:

*TABELLA 3 – Modalità di esposizione delle informazioni nelle località*

Tipologia di informazione	Bacheche	Segnaletica	Monitor	Teleindicatori	Diffusione sonora
Area sosta taxi		X			
Parcheggi auto		X			

Parcheeggi cicli/motocicli		X			
Indicazione dei canali di contatto per la richiesta di informazioni da parte dell'utenza	X				
Servizi rivolti alle PMR	X				
Uffici informazione		X			
Biglietterie (con operatore o meccanizzate)		X			
Quadri orario	X				
Sale di attesa		X			
Reti Wi-Fi	X				
Informazioni relative alla sicurezza dei viaggiatori e comportamenti da adottare in caso di pericolo o emergenza	X				X
Modalità di richiesta per assistenza a bordo ed in stazione e tempistiche necessarie per prenotazioni dei servizi dedicati a PMR	X				
Avvisi ed informazioni di servizio, destinate ai viaggiatori, da parte delle Imprese Ferroviarie					X
Partenze, arrivi, ritardi e soppressioni di treni			X	X	X
Accessi ai binari		X			
Servizi di ristorazione		X			
Servizi igienici		X			
Sportello bancomat/cambialvalute		X			
Attività commerciali		X			
Pronto soccorso		X			
Polizia ferroviaria		X			

RFI si impegna a reperire e rendere disponibili le informazioni relative al servizio ferroviario regionale, con particolare riferimento alle notizie riguardanti variazioni al servizio programmato dovute ad eventi quali lavori di manutenzione o potenziamento delle infrastrutture, astensioni dal lavoro ed altri eventi di ordine pubblico, guasti agli impianti di linea, eventi di forza maggiore, modalità e tempi di ripristino del servizio, disponibilità dei servizi di stazione. Tali informazioni sono rese disponibili al pubblico anche nella sezione Infomobilità del sito web RFI.

Il sistema di informazione al Pubblico si avvale degli apparati tecnologici installati nelle stazioni (secondo gli standard e la classificazione degli impianti) e consente di erogare il livello di servizio di seguito descritto.

La gestione delle informazioni al pubblico, sia visive che sonore, è effettuata in lingua italiana (ed in lingua inglese, ove previsto dagli standard RFI), secondo gli standard del Manuale Annunci Sonori pubblicato sul sito web di RFI. Viene pertanto garantito quanto di seguito specificato:

- a) In tutte le stazioni, aggiornamento automatico/manuale delle informazioni;
- b) In tutte le stazioni annunci vocali automatici e/o manuali per i contenuti di cui al punto a);
- c) In tutte le stazioni esposizione visiva dinamica, ove disponibile, e diffusione sonora di informazioni complementari relative a rilevanti anomalie di esercizio, soppressioni ed eventi particolari (scioperi, ecc.).

## **2.1. Informazioni al pubblico: monitoraggio livelli minimi di qualità**

Le condizioni minime di informazione, offerte ai viaggiatori, presenti in ciascuna stazione/fermata, con riferimento alla tabella 3 saranno così monitorate:

### **Informazioni Statiche:**

Viene individuato il seguente KPI:

- Info\_QM: disponibilità dell'orario murale dei treni interessanti la stazione di riferimento

Le informazioni attinenti all'indicatore si considerano presenti nei casi in cui siano anche conformi; qualora le informazioni siano non conformi, vengono considerate come non presenti.

Regione, a seguito delle visite ispettive svolte in autonomia, comunicherà a RFI, dandone contestuale evidenza, le Non Conformità rilevate nelle stazioni/fermate relativamente all'indicatore individuato. Per ogni segnalazione di Non Conformità relativa ad "assenza" o "mancato aggiornamento" rilevata e comunicata da Regione a RFI, fatta eccezione per eventi dolosi/atti vandalici, RFI pagherà una penale pari a XX € a NC.

Nel caso di NC relativa a "deterioramento" e/o "atto vandalico" dei QM la penale sarà dovuta solo se RFI non provvede al ripristino entro 3 gg dalla segnalazione di Regione.

In occasione del cambio orario di giugno e di dicembre, le cui tempistiche vengono individuate dal PIR, le verifiche ispettive e le eventuali non conformità rilevate potranno dare luogo all'esborso di una penale da parte di RFI solo se avvenute a partire dalla settimana successiva alla data di cambio orario.

Processo, modalità di comunicazione e Referenti coinvolti nella comunicazione/gestione delle NC saranno oggetto di accordo tra le parti.

### **Informazioni Dinamiche**

In relazione alle dotazioni tecnologiche di ogni località ove è previsto l'espletamento del servizio viaggiatori vengono definite 2 tipologie di Non Conformità in ragione delle conseguenze sul sistema complessivo di informazione al pubblico (cfr Tabella 4)

- Non conformità “bloccante”: pregiudica l’erogazione dell’informazione al pubblico
- Non conformità “non bloccante”: non pregiudica l’erogazione dell’informazione al pubblico ma ne determina un decremento di qualità

Nel caso di indisponibilità dei supporti, o dei dispositivi sonori o visivi per fornire informazioni in tempo reale sulla circolazione dei treni classificabili come “bloccanti” RFI si impegna al loro completo ripristino a partire dal secondo giorno lavorativo successivo alla data di segnalazione.

Nel caso di guasti classificabili come “non bloccanti”, indipendentemente dalla tipologia dell’impianto, RFI si impegna ad intervenire entro una settimana dalla segnalazione.

TABELLA 4: Tipologie di non conformità dei dispositivi per le IaP

Categoria Impianto	Tipologia Guasti Sistemi IaP			
	DISPOSITIVI VIDEO		DISPOSITIVI AUDIO	
	BLOCCANTE	NON BLOCCANTE	BLOCCANTE	NON BLOCCANTE
<b>Platinum</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Quadri</b> Arrivi\Partenze &gt;1</li> <li>• <b>Indicatori</b> di binario di testa</li> <li>• <b>Periferiche</b> video &gt;30% del totale</li> <li>• <b>Indicatori</b> di sottopasso &gt;50% del totale</li> </ul>	Tutti gli altri guasti	Sistema automatico e/o manuale non funzionante	Sistema automatico per una zona
<b>Gold</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Quadri</b> Arrivi\Partenze</li> <li>• <b>Indicatori</b> di binario di testa</li> <li>• <b>Periferiche</b> video &gt;30% del totale</li> <li>• <b>Indicatori</b> di sottopasso &gt;50% del totale</li> </ul>	Tutti gli altri guasti	Sistema automatico e/o manuale non funzionante	Sistema automatico per una zona
<b>Silver</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Monitor</b> Arrivi/Partenze &gt;1</li> <li>• <b>Periferiche</b> video &gt;30% del totale</li> <li>• <b>Indicatori</b> di sottopasso &gt;50% del totale (ove presenti)</li> </ul>	Tutti gli altri guasti	Sistema automatico e/o manuale non funzionante	
<b>Bronze</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Monitor</b> Arrivi/Partenze (ove presenti)</li> </ul>		Sistema automatico e/o manuale non funzionante	

In relazione alle due diverse tipologie di Non Conformità Sono individuati i seguenti KPI:

$$a) DISP\_INFO\_NC\_B = \frac{(\text{num.NC bloccanti/anno risolte nei tempi dichiarati})}{\text{num.Tot NC bloccanti/anno}} \times 100$$

$$b) DISP\_INFO\_NC\_NB = \frac{(\text{num.NC non bloccanti/anno risolte nei tempi dichiarati})}{\text{num.Tot NC non bloccanti/anno}} \times 100$$

I due indicatori, ciascuno per la sua classe di NC/guasti, valutano la % del ritorno in efficienza dei dispositivi audio/video nell'intervallo di tempo dichiarato.

Le CMQ (Condizioni Minime di Qualità) dei due indicatori sono soddisfatte quando la percentuale annua delle NC/guasti risolti risulti pari o superiore al valore dato a riferimento.

Per ogni NC/guasto l'intervallo temporale monitorato decorre dall'attivazione della richiesta d'intervento e/o registrazione dell'evento alla risoluzione dello stesso.

RFI fornirà a Regione con cadenza trimestrale lo stato "in progress" dei valori degli indicatori con il dettaglio delle NC/guasti e rispettivi tempi di risoluzione che ne determinano il valore.

Nel conteggio del numeratore rientrano le NC/guasti avvenuti nel trimestre di riferimento, tenuto conto sia di quelli risolti nel trimestre di riferimento sia nei primi 7 giorni del trimestre successivo;

Le NC/guasti avvenuti nel trimestre di riferimento e risolti nei primi 7 giorni del trimestre successivo rientrano nel calcolo dell'indicatore relativo al trimestre considerato e sono esclusi dal calcolo dell'indicatore relativo al trimestre successivo; le NC/guasti avvenuti nel trimestre di riferimento e non risolti entro 7 giorni del trimestre successivo rientrano nel calcolo degli indicatori relativi a trimestri successivi tenendo conto della chiusura del cartellino.

I guasti per atti vandalici sono esclusi dalle casistiche monitorate dai due indicatori.

Indicatore	Parametro	CMQ
DISP_INFO_NC_B	% di risoluzione NC	XX%
DISP_INFO_NC_NB	% di risoluzione NC	XX%

Per ogni indicatore il calcolo della penale avverrà tenendo conto dello scostamento dal livello di riferimento e di un meccanismo di mitigazione della penale correlato al processo di miglioramento messo in atto dal GI/GS, secondo la seguente espressione:

$$P_x = \alpha * [P_u * (CMQ - L_x) * K_x]$$

Dove:

$\alpha$  = coefficiente di gradualità, che considera una riduzione decrescente della penale all'applicazione delle condizioni di cui alla misura 15 della Delibera ART 16/2018.

Il coefficiente assume i seguenti valori:

$\alpha = 0,5$  per il primo anno di validità dell'AQ

$\alpha = 0,8$  per il secondo anno di validità dell'AQ

$\alpha = 1$  per gli anni successivi al secondo anno di validità dell'AQ

$P_u$  = importo unitario della penale: xxx euro

CMQ = Valore di riferimento base per ogni indicatore

E per ogni anno x:

$P_x$  = penale relativa all'indicatore di riferimento nell'anno x

$L_x$  = valore medio annuo dell'indicatore conseguito al termine dell'anno x di calcolo

$K_x$  = coefficiente di mitigazione della penale, espresso secondo la seguente formula:

$$K_x = \begin{cases} 1 - \Delta_x & \text{per } 0 < \Delta_x < 1 \\ 1 & \text{per } \Delta_x \leq 0 \\ 0 & \text{per } \Delta_x \geq 1 \end{cases}$$

$$\Delta_x = \frac{L_x - L_{(x-1)}}{L_{(x-1)}}$$

Dove:

$L_x$  = valore medio annuo dell'indicatore conseguito al termine dell'anno x di calcolo

$L_{(x-1)}$  = valore medio annuo dell'indicatore conseguito al termine dell'anno precedente a quello di calcolo (x-1); per il primo anno di validità dell'AQ  $L_{(x-1)}$  sarà posto pari a CMQ.

Il totale delle penali annue calcolate ed attribuite a RFI per gli indicatori relativi alla categoria "Informazioni al Pubblico" non potrà comunque superare il valore del 2% dell'ammontare del pedaggio stimato di cui all'Allegato C del presente Accordo Quadro.

Processo, modalità di comunicazione e Referenti coinvolti nella comunicazione/gestione dei dati e delle informazioni relative ai due indicatori saranno oggetto di accordo tra le Parti.

### **3. PULIZIA E COMFORT – PRINCIPI GENERALI**

RFI assicura adeguati livelli di pulizia delle località atte allo svolgimento del servizio viaggiatori, limitatamente al territorio regionale.

I servizi di pulizia e decoro vengono garantiti da RFI attraverso l'affidamento degli stessi ad imprese esecutrici, che prestano il servizio conformemente agli standard qualitativi individuati da RFI che prevedono la pulizia standard nelle aree aperte al pubblico con frequenza giornaliera in tutti gli impianti.

RFI assicura, in sede di pianificazione delle attività con il fornitore, la condivisione con la Regione delle attività messe in campo in relazione alle problematiche emerse dalle risultanze

delle verifiche ispettive e delle segnalazioni degli utenti.

Per pulizia standard si intende il complesso di procedimenti ed operazioni atti a rimuovere polvere e/o materiale non desiderato e/o sporczia da ogni elemento di ogni area omogenea ed il loro trattamento con materiali protettivi (e/o disinfettanti e/o detergenti), da effettuarsi nella fascia oraria prevista nel piano di lavoro, finalizzati al ripristino degli standard qualitativi prescritti da RFI.

La validità dei contratti di appalto è almeno annuale.

Ai fini delle prestazioni richieste all'Appaltatore, i luoghi aperti al pubblico in cui si espleta il servizio di pulizia sono suddivisi in aree omogenee in base ai criteri di classificazione descritti di seguito.

AREE OMOGENEE	
1A	<b>Superfici esterne al FV, aperte al pubblico e ad alta frequentazione</b> ( es: marciapiedi, marciapiede antistante il FV, sottopassi, banchine ecc.)
1B	<b>Superfici interne al FV aperte al pubblico</b> (es: quali atrii, sale d'attesa, scale condominiali, corridoi pubblici ecc)
1C	<b>Servizi igienici aperti al pubblico</b>

I servizi vengono prestati attraverso l'esecuzione dei piani di lavoro predisposti per ogni area omogenea di ciascun complesso immobiliare. Il piano di lavoro è organizzato secondo gli orari di lavoro richiesti da RFI nonché in base alla programmazione degli interventi elaborata dalle imprese esecutrici.

Ai fini del controllo delle prestazioni di pulizia ciascuna area omogenea viene a sua volta suddivisa in aree elementari in relazione alle specifiche caratteristiche di ogni stazione.

### **3.1 Pulizia e comfort – indicatori, misurazione ed obiettivi**

Il rispetto degli impegni per quanto attiene la pulizia ed il comfort delle stazioni viene misurato, con cadenza annuale, in rapporto alla qualità erogata ai viaggiatori.

Sono soddisfatte le condizioni minime di pulizia delle Stazioni/fermate quando gli interventi di pulizia vengono eseguiti nella numerosità programmata ed in maniera conforme allo standard definito nel contratto tra RFI e l'Impresa esecutrice.

Per la valutazione e misurazione delle CMQ attinenti alla pulizia ed il comfort nelle stazioni sono individuati i seguenti indicatori:

- a) Indicatore 1– PUL AS EX : Esecuzione dei cicli di pulizia programmati negli ambienti di Stazione

$$PUL\_AS\_EX = \frac{(\text{num. cicli di pulizia eseguiti/anno})}{(\text{num. cicli di pulizia programmati/anno})} \times 100$$

Ogni ciclo di pulizia è riferito alle 3 aree omogenee indicate:

- Superfici esterne al FV, aperte al pubblico e ad alta frequentazione
- Superfici interne al FV aperte al pubblico
- Servizi igienici aperti al pubblico

RFI fornirà a Regione con cadenza trimestrale lo stato “in progress” del valore dell’indicatore con il dettaglio della documentazione attestante per ogni stazione/fermata il numero di interventi programmati e di quelli eseguiti che ne determinano il valore.

Indicatore	Parametro	CMQ
PUL_AS_EX	% di effettuazioni	XX%

Per tale indicatore il calcolo della penale avverrà tenendo conto dello scostamento dal livello di riferimento e di un meccanismo di mitigazione della penale correlato al processo di miglioramento messo in atto dal GI/GS, secondo la seguente espressione:

$$P_x = \alpha * [P_u * (CMQ - L_x) * K_x]$$

Dove:

$\alpha$  = coefficiente di gradualità, che considera una riduzione decrescente della penale all’applicazione delle condizioni di cui alla misura 15 della Delibera ART 16/2018. Il coefficiente assume i seguenti valori:

$\alpha = 0,5$  per il primo anno di validità dell’AQ

$\alpha = 0,8$  per il secondo anno di validità dell’AQ

$\alpha = 1$  per gli anni successivi al secondo anno di validità dell’AQ

$P_u$  = importo unitario della penale: xxx euro

CMQ = Valore di riferimento base per ogni indicatore

E per ogni anno x:

$P_x$  = penale relativa all’indicatore di riferimento nell’anno x

$L_x$  = valore medio annuo dell’indicatore conseguito al termine dell’anno x di calcolo

$K_x$  = coefficiente di mitigazione della penale, espresso secondo la seguente formula:

$$K_x = \begin{cases} 1 - \Delta_x & \text{per } 0 < \Delta_x < 1 \\ 1 & \text{per } \Delta_x \leq 0 \\ 0 & \text{per } \Delta_x \geq 1 \end{cases}$$

$$\Delta_x = \frac{L_x - L_{(x-1)}}{L_{(x-1)}}$$

Dove:

$L_x$  = valore medio annuo dell'indicatore conseguito al termine dell'anno x di calcolo

$L_{(x-1)}$  = valore medio annuo dell'indicatore conseguito al termine dell'anno precedente a quello di calcolo (x-1); per il primo anno di validità dell'AQ  $L_{(x-1)}$  sarà posto pari a CMQ.

b) Indicatore 2 – PUL AS CF : Conformità dei cicli di pulizia eseguiti nelle Stazioni

L'indicatore ha come obiettivo la valutazione dell'efficacia dei servizi basata su un sistema di misura della qualità per verificare la rispondenza dell'intervento stesso con i requisiti richiesti.

L'esame tramite l'utilizzo di check list e l'applicazione della metodologia contrattuale definirà l'adeguatezza o meno degli interventi di pulizia. A tal proposito l'esito della valutazione tramite check list di ciascuna area esprimerà un valore di conformità della pulizia che sarà confrontato con il valore di livello standard posto a riferimento: la pulizia dell'area sarà ritenuta conforme se la valutazione sarà uguale o superiore al livello standard.

RFI fornirà a Regione :

- schede di verifica conformità dell'intervento di pulizia e livelli standard adottati declinati per le aree di riferimento;
- Entro 1 mese dall'anno di riferimento il totale delle verifiche ispettive effettuate nelle aree elementari delle stazioni/fermate con il relativo esito che definisce il valore dell'indicatore.

Regione potrà indicare esigenze di partecipazione alle verifiche di conformità comunicando con almeno 2 settimane di anticipo il proprio interesse a partecipare e/o proponendo eventuali stazioni/fermate su cui realizzare il monitoraggio; sarà cura di RFI fornire a Regione il piano di verifiche integrato

$$PUL\_AS\_CF = \frac{(\text{num. verifiche ispettive conformi})}{(\text{num. verifiche ispettive eseguite})} \times 100$$

Indicatore	Parametro	CMQ
PUL_AS_CF	% di interventi conformi verificati	XX%

Per tale indicatore il calcolo della penale avverrà tenendo conto dello scostamento dal livello

di riferimento e di un meccanismo di mitigazione della penale correlato al processo di miglioramento messo in atto dal GI/GS, secondo la seguente espressione:

$$P_x = \alpha * [P_u * (CMQ - L_x) * K_x]$$

Dove:

$\alpha$  = coefficiente di gradualità, che considera una riduzione decrescente della penale all'applicazione delle condizioni di cui alla misura 15 della Delibera ART 16/2018. Il coefficiente assume i seguenti valori:

$\alpha = 0,5$  per il primo anno di validità dell'AQ

$\alpha = 0,8$  per il secondo anno di validità dell'AQ

$\alpha = 1$  per gli anni successivi al secondo anno di validità dell'AQ

$P_u$  = importo unitario della penale:

CMQ = Valore di riferimento base per ogni indicatore

E per ogni anno x:

$P_x$  = penale relativa all'indicatore di riferimento nell'anno x

$L_x$  = valore medio annuo dell'indicatore conseguito al termine dell'anno x di calcolo

$K_x$  = coefficiente di mitigazione della penale, espresso secondo la seguente formula:

$$K_x = \begin{cases} 1 - \Delta_x & \text{per } 0 < \Delta_x < 1 \\ 1 & \text{per } \Delta_x \leq 0 \\ 0 & \text{per } \Delta_x \geq 1 \end{cases}$$

$$\Delta_x = \frac{L_x - L_{(x-1)}}{L_{(x-1)}}$$

Dove:

$L_x$  = valore medio annuo dell'indicatore conseguito al termine dell'anno x di calcolo

$L_{(x-1)}$  = valore medio annuo dell'indicatore conseguito al termine dell'anno precedente a quello di calcolo (x-1); per il primo anno di validità dell'AQ  $L_{(x-1)}$  sarà posto pari a CMQ.

RFI fornirà a Regione con cadenza trimestrale lo stato "in progress" del valore dell'indicatore con il dettaglio della documentazione attestante il numero di verifiche ispettive effettuate, le aree di pertinenza delle stazioni/fermate interessate dalla verifica e la numerosità delle verifiche ritenute conformi tali che ne determinano il valore.

Il totale delle penali annue calcolate ed attribuite a RFI per gli indicatori relativi alla categoria

“Pulizia e Decoro” riportati in allegato G non potrà comunque superare il valore del 2‰ dell’ammontare del pedaggio stimato di cui all’Allegato C del presente Accordo Quadro.

Processo, modalità di comunicazione e Referenti coinvolti nella comunicazione/gestione dei dati e delle informazioni relative ai due indicatori saranno oggetto di accordo tra le Parti.

#### **4. ACCESSIBILITÀ INFRASTRUTTURALE DELLE STAZIONI E SERVIZI DI ASSISTENZA PER LE PERSONE CON DISABILITÀ E A RIDOTTA MOBILITÀ (PMR)**

RFI è costantemente impegnata in un programma di rinnovo dei principali impianti della rete, che prevede interventi infrastrutturali atti a rimuovere le barriere fisiche e sensoriali che limitano la fruibilità in autonomia dei servizi ferroviari.

Inoltre, RFI eroga quotidianamente servizi di assistenza ai viaggiatori con disabilità e a ridotta mobilità nelle stazioni designate.

RFI assicura la massima disponibilità a collaborare, per quanto di competenza, con l’IF e la Regione, alla predisposizione/aggiornamento del “Piano Operativo per l’Accessibilità” da prevedere nel contratto di servizio stipulato tra le parti.

##### **4.1 Accessibilità infrastrutturale delle stazioni – principi generali**

Il progetto di RFI denominato “Easy Station” intende ridisegnare l’interno delle stazioni e l’infrastruttura fisica e digitale, per migliorarne funzionalità e attrattività, incrementando l’accessibilità, grazie ad un design inclusivo e senza barriere.

Gli interventi infrastrutturali nelle stazioni, infatti, hanno l’obiettivo di rispondere ai requisiti imposti dalle STI PMR - “Specifiche Tecniche di Interoperabilità ferroviaria per le persone a mobilità ridotta” (Regolamento europeo n. 1300/2014), compatibilmente con i vincoli presenti (strutturali, architettonici, logistici, di esercizio), oltre che rispondere alla normativa nazionale vigente in materia di abbattimento delle barriere architettoniche.

Va evidenziato che la programmazione progettuale, inserita nel Contratto di Programma stipulato tra Stato e RFI, dipende per la sua esecuzione dalla conferma anno per anno degli stanziamenti definiti nel DEF (Documento di Economia e Finanza) e nella legge di bilancio.

Per quanto riguarda la Provincia Autonoma di Trento, ad oggi le stazioni e fermate conformi alle STI PMR, sono:

1. ALA
2. POVO MESIANO
3. ROVERETO

#### **4.1.1 Accessibilità infrastrutturale delle stazioni – monitoraggio ed intervento**

In ottemperanza a quanto previsto dalla Delibera n. 106 del 25 ottobre 2018 dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti, Rete Ferroviaria Italiana, in caso di guasti agli ascensori, che determinano variazioni delle condizioni di accesso e accessibilità delle stazioni e fermate, non appena possibile, provvede ad informare la clientela sul proprio sito e secondo le modalità disciplinate dalla suddetta delibera 106/2018.

In caso di mancata comunicazione da parte di RFI dei tempi di ripristino degli ascensori è previsto un indennizzo alle PMR secondo quanto riportato nella Carta dei Servizi 2020 di RFI (capitolo “Servizi per i viaggiatori con disabilità e a ridotta mobilità”) pubblicata sul sito [www.rfi.it](http://www.rfi.it)

RFI esercita un monitoraggio continuo e costante delle condizioni di accessibilità infrastrutturale delle proprie stazioni ferroviarie e garantisce, al ricevimento di una segnalazione da parte della Regione Provincia Autonoma di Trento, tempi di intervento il più possibile limitati per il ripristino di tali condizioni.

#### **4.1.2 Accessibilità infrastrutturale delle stazioni – indicatori**

L’indicatore %AAPMR<sub>L</sub> (% di stazioni con Accessibilità Autonoma alle PMR) per le linee operanti nella Provincia Autonoma di Trento è riportato nello schema seguente:

- Linee FR1 (linea del Brennero – linea della Valsugana) = 13% (3 stazioni su 24)

Al 2027 in coerenza con quanto indicato nel Piano Commerciale di RFI, si riporta di seguito le stazioni oggetto di adeguamento a STI: Trento, Mezzocorona. Eventuali variazioni a riguardo saranno preventivamente pubblicizzate con l’aggiornamento del Piano Commerciale RFI.

Di conseguenza, l’indicatore %AAPMR<sub>L2027</sub> (% di stazioni con Accessibilità Autonoma alle PMR) per le linee operanti nella Provincia Autonoma di Trento sarà il seguente:

- Linee FR1 (linea del Brennero – linea della Valsugana) = 21% (5 stazioni su 24);

#### **4.2 Servizi di assistenza per le persone con disabilità e a ridotta mobilità (PMR) – Indicatori**

RFI garantisce oggi l’erogazione dei servizi di assistenza alle persone con disabilità e a ridotta mobilità (PMR), attraverso il servizio denominato Sala Blu, nei seguenti impianti ferroviari della Provincia Autonoma di Trento:

**TABELLA 5: Impianti appartenenti al circuito del servizio Sala Blu**

n°	Stazioni della Provincia Autonoma di Trento appartenenti al circuito PMR	Tempo di preavviso (per prenotazioni telefoniche o di persona)	Sala Blu di competenza	Note
1	TRENTO	12 ore	Verona	
2	ROVERETO	12 ore	Verona	
3	PERGINE	12 ore	Verona	Stazione dotata di marciapiedi rialzati: servizio di assistenza ai viaggiatori su sedia a ruote effettuato senza l'uso del carrello elevatore e previa verifica di compatibilità del treno.

L'indicatore %APMR<sub>L</sub> (% di stazioni con servizi alle PMR) per la Provincia Autonoma di Trento è come di seguito calcolato:

- Linee FR1 (linea del Brennero – linea della Valsugana) = 13% (3 stazioni su 24).

#### **4.2.1 Le Sale Blu di RFI**

Le Sale Blu sono gli uffici che organizzano il servizio di assistenza rivolto alle PMR che viaggiano con le imprese ferroviarie circolanti sulla rete gestita da RFI. La Sala Blu RFI territoriale a riferimento della Provincia Autonoma di Trento è quella di Verona Porta Nuova.

Alle 14 Sale Blu territoriali si è aggiunta nel 2020 una Sala Blu Nazionale centrale, che non ha contatto fisico col pubblico, ma opera tramite i canali telefonici e web.

Le Sale Blu sono aperte tutti i giorni, festivi inclusi, dalle 6.45 alle 21.30; quelle territoriali sono presenti, con personale di RFI (circa 120 persone), nelle 14 principali stazioni italiane: Torino Porta Nuova, Milano Centrale, Trieste Centrale, Venezia Santa Lucia, Verona Porta Nuova, Genova Piazza Principe, Bologna Centrale, Firenze Santa Maria Novella, Ancona, Roma Termini, Bari Centrale, Napoli Centrale, Reggio Calabria Centrale e Messina Centrale.

I servizi delle Sale Blu sono dedicati a:

- persone con problemi agli arti, anche temporanei, o persone con difficoltà di deambulazione;
- persone che si muovono su sedia a ruote (v. dettagli);
- persone non vedenti o con disabilità visive;
- persone non udenti o con disabilità uditive;

- persone anziane;
- donne in gravidanza;
- persone con disabilità cognitiva.

Per il monitoraggio dei servizi richiesti dalle PMR si considera l'indicatore:

%SPMR (% di servizi erogati alle PMR sul totale dei servizi richiesti) è come di seguito calcolato:

$$\%SPMR = \frac{(\text{num. di servizi assistenza PRM eseguiti})}{(\text{num. di servizi PRM richiesti})} \times 100$$

L'indicatore si pone l'obiettivo di misurare la % di mancate prestazioni di assistenza per disservizi causati da RFI; resta inteso che il numero di servizi PRM richiesti sarà al netto di quelli annullati per cause non dipendenti da RFI (ad es. la rinuncia al viaggio da parte del viaggiatore non sarà conteggiato).

Indicatore	Parametro	CMQ
SPMR	% di servizi soddisfatti	XX%

Per tale indicatore il calcolo della penale avverrà tenendo conto dello scostamento dal livello di riferimento e di un meccanismo di mitigazione della penale correlato al processo di miglioramento messo in atto dal GI/GS, secondo la seguente espressione:

$$P_x = \alpha * [P_u * (CMQ - L_x) * K_x]$$

Dove:

$\alpha$  = coefficiente di gradualità, che considera una riduzione decrescente della penale all'applicazione delle condizioni di cui alla misura 15 della Delibera ART 16/2018. Il coefficiente assume i seguenti valori:

$\alpha = 0,5$  per il primo anno di validità dell'AQ

$\alpha = 0,8$  per il secondo anno di validità dell'AQ

$\alpha = 1$  per gli anni successivi al secondo anno di validità dell'AQ

$P_u$  = importo unitario della penale xxx euro

CMQ = Valore di riferimento base per ogni indicatore

E per ogni anno x:

$P_x$  = penale relativa all'indicatore di riferimento nell'anno x

$L_x$  = valore medio annuo dell'indicatore conseguito al termine dell'anno x di calcolo

$K_x$  = coefficiente di mitigazione della penale, espresso secondo la seguente formula:

$$K_x = \begin{cases} 1 - \Delta_x & \text{per } 0 < \Delta_x < 1 \\ 1 & \text{per } \Delta_x \leq 0 \\ 0 & \text{per } \Delta_x \geq 1 \end{cases}$$

$$\Delta_x = \frac{L_x - L_{(x-1)}}{L_{(x-1)}}$$

Dove:

$L_x$  = valore medio annuo dell'indicatore conseguito al termine dell'anno x di calcolo

$L_{(x-1)}$  = valore medio annuo dell'indicatore conseguito al termine dell'anno precedente a quello di calcolo (x-1); per il primo anno di validità dell'AQ  $L_{(x-1)}$  sarà posto pari a CMQ.

Il totale delle penali annue calcolate ed attribuite a RFI per gli indicatori relativi alla categoria "Accessibilità infrastrutturale e servizi di assistenza alle PRM" non potrà comunque superare il valore dell'1‰ dell'ammontare del pedaggio stimato di cui all'Allegato C del presente Accordo Quadro.

RFI fornirà a Regione con cadenza trimestrale lo stato "in progress" del valore dell'indicatore con il dettaglio dei servizi di PRM richiesti e soddisfatti nel trimestre di riferimento tali da determinarne il valore.

Processo, modalità di comunicazione e Referenti coinvolti nella comunicazione/gestione dei dati e delle informazioni relative all'indicatore saranno oggetto di accordo tra le Parti.

#### **4.3 Fruibilità delle stazioni da parte delle persone con disabilità e a ridotta mobilità (PMR)**

Per avere un parametro più efficace di valutazione della reale possibilità di accedere al servizio ferroviario da parte delle PMR, in particolare per quanto riguarda le PMR motorie, è però opportuno riferirsi al criterio di fruibilità.

Vanno considerate fruibili da parte delle PMR motorie quelle stazioni:

- Conformi alle Specifiche Tecniche di Interoperabilità (vedi par. 4.1), in cui in particolare tutti i marciapiedi a servizio di binari che effettuano servizio viaggiatori sono rialzati (altezza di 55 cm dal piano del ferro) e sono raggiungibili con un percorso privo di gradini.
- E/O accessibili con il servizio di assistenza: stazioni in cui l'accessibilità è garantita tramite servizio di assistenza con utilizzo di carrelli elevatori.

Tutte le altre stazioni, non accessibili o accessibili solo parzialmente (con un solo marciapiede accessibile in autonomia) vanno considerate non fruibili.

Nella Provincia Autonoma di Trento, all'anno 2021, sono "fruibili", cioè comunque utilizzabili da passeggeri con disabilità motoria grazie anche al servizio di assistenza PMR, n. 5 stazioni pari al 21% del totale.

Nel caso di mancato mantenimento del valore target relativo alla percentuale di stazioni utilizzabili da passeggeri con disabilità motoria, RFI è obbligata ad implementare tutte le azioni ed investimenti necessari al ripristino del target prefissato, con le tempistiche condivise con la Provincia Autonoma di Trento.

## **5. SICUREZZA DEI VIAGGIATORI NELLE STAZIONI**

RFI e Provincia Autonoma di Trento riconoscono il valore della Security come componente fondamentale per la fruibilità delle stazioni da parte dei viaggiatori e adottano, anche congiuntamente e con il coinvolgimento delle Imprese Ferroviarie e delle Autorità di Pubblica Sicurezza, le azioni allo scopo necessarie.

### **Piano Operativo di Sicurezza**

RFI, al fine di garantire "La condizione minima di "sicurezza del viaggio del viaggiatore", si impegna a collaborare per quanto di sua competenza alla redazione ed attuazione del "Piano Operativo di Sicurezza" proposto dall'Impresa Ferroviaria individuata da Provincia Autonoma di Trento.

### **Dotazioni Infrastrutturali**

RFI si impegna nel mantenimento in efficienza delle attuali dotazioni tecnologiche presenti negli impianti di stazione volte alla protezione sia degli impianti aperti al pubblico sia di tutti gli altri asset ferroviari.

Eventuali upgrade delle dotazioni di stazioni saranno oggetto di valutazione congiunta circa la possibilità di intervento e la valutazione delle fonti di finanziamento atte allo scopo.

### **Sensibilizzazione dell'utenza e campagne informative**

In accordo con la Regione RFI garantisce, attraverso l'utilizzo di informazioni visive e sonore, la sensibilizzazione dell'utenza sui comportamenti adeguati da adottare.

Su specifica richiesta della Regione potranno essere previste campagne informative ad hoc a favore dell'utenza da tenersi con tempi e modalità da concordare tra le parti.

### **Indicatori, misurazione ed obiettivi**

Il livello di sicurezza percepita dai viaggiatori nelle stazioni/fermate oggetto dell'AQ è misurato annualmente da seguente indicatore:

Percezione della sicurezza in stazione: tale valore riguarda il livello di percezione che hanno i frequentatori delle stazioni oggetto dell'AQ come luogo sicuro.

La determinazione del valore dell'indicatore avverrà attraverso un'indagine di Customer Satisfaction.

È facoltà di Provincia Autonoma di Trento svolgere la suddetta indagine in autonomia con affidamento ad una società terza qualificata condividendo con GI/GS la metodologia di effettuazione dell'analisi, la determinazione dei risultati e la modalità di calcolo dell'indicatore. L'obiettivo da assegnare all'indicatore verrà individuato di comune accordo tra Regione e Gestore dopo un anno di svolgimento dell'indagine tenendo in considerazione la metodologia adottata, i risultati raggiunti ed il relativo errore statistico associato.

Al fine della determinazione del valore di riferimento dell'indicatore di Provincia Autonoma di Trento potrà altresì avvalersi dei risultati dell'indagine "Osservatorio di Mercato" che RFI affida ogni anno ad una società terza qualificata attraverso procedura ad evidenza pubblica. Tale valore di riferimento ed il ricorso all'Osservatorio di Mercato" per valutarne l'esito, avverrà in ogni caso per il primo anno di validità dell'Accordo Quadro.

Indicatore	Parametro	Obiettivo
Percezione della sicurezza in stazione	% di persone soddisfatte	XX%**

*\*Valore riferiti all'utilizzo dell'Osservatorio di Mercato" e soggetti a possibile modifica concordata tra le parti a mezzo pec per ogni anno di validità dell'Accordo Quadro*

*\*\* % di persone soddisfatte così come individuate nella metodologia definita nell'Osservatorio di Mercato".*

I risultati dell'indicatore "Percezione della sicurezza in stazione" e relativi alle indagini effettuate nel corso dell'anno, con cadenza semestrale, quando resi disponibili dalla Società incaricata dell'effettuazione, saranno condivisi tra Provincia Autonoma di Trento e Gestore.

## 6. VALORE DEI KPI, MODALITÀ DI CALCOLO E APPLICAZIONE DELLE PENALI

La definizione puntuale delle CMQ (valori % obiettivo delle Condizioni Minime di Qualità) e delle  $P_u$  (penali unitarie) per ogni KPI verrà definito dalle Parti a valle di un periodo di osservazione e consolidamento dati e comunque non oltre Ottobre 2022; la definizione puntuale di tali valori avverrà senza necessità di provvedere ad un nuovo aggiornamento dell'Accordo Quadro.

Definiti CMQ (valori % obiettivo) e  $P_u$  (penali unitarie) per ogni KPI, i loro valori, tenendo conto degli andamenti, potranno essere oggetto di aggiornamento negli anni di validità dell'Accordo Quadro, previo accordo tra le Parti.

Nella definizione del valore annuale dell'indicatore, l'arrotondamento è determinato matematicamente alla cifra decimale: laddove per i centesimi 1 e 4 si arrotonda per difetto, mentre tra 5 e 9 per eccesso.

Per ogni indicatore il calcolo della penale avverrà tenendo conto dello scostamento dal livello di riferimento e di un meccanismo di mitigazione della penale correlato al processo di miglioramento messo in atto dal GI/GS, secondo la seguente espressione:

$$P_x = \alpha * [P_u * (CMQ - L_x) * K_x]$$

Dove:

$\alpha$  = coefficiente di gradualità, che considera una riduzione decrescente della penale all'applicazione delle condizioni di cui alla misura 15 della Delibera ART 16/2018. Il coefficiente assume i seguenti valori:

$\alpha = 0,5$  per il primo anno di validità dell'AQ

$\alpha = 0,8$  per il secondo anno di validità dell'AQ

$\alpha = 1$  per gli anni successivi al secondo anno di validità dell'AQ

$P_u$  = importo unitario della penale

CMQ = Valore di riferimento base per ogni indicatore

E per ogni anno x:

$P_x$  = penale relativa all'indicatore di riferimento nell'anno x

$L_x$  = valore medio annuo dell'indicatore conseguito al termine dell'anno x di calcolo

$K_x$  = coefficiente di mitigazione della penale, espresso secondo la seguente formula:

$$K_x = \begin{cases} 1 - \Delta_x & \text{per } 0 < \Delta_x < 1 \\ 1 & \text{per } \Delta_x \leq 0 \\ 0 & \text{per } \Delta_x \geq 1 \end{cases}$$

$$\Delta_x = \frac{L_x - L_{(x-1)}}{L_{(x-1)}}$$

Dove:

$L_x$  = valore medio annuo dell'indicatore conseguito al termine dell'anno x di calcolo

$L_{(x-1)}$  = valore medio annuo dell'indicatore conseguito al termine dell'anno precedente a quello di calcolo (x-1); per il primo anno di validità dell'AQ  $L_{(x-1)}$  sarà posto pari a CMQ.

Con cadenza semestrale Regione e RFI potranno indire delle riunioni per una valutazione congiunta dei risultati parziali dei KPI; Scopo delle riunioni sarà l'analisi dei risultati, l'individuazione di eventuali criticità e le azioni più appropriate per porvi rimedio.

Processo, modalità di comunicazione, modalità di liquidazione e Referenti coinvolti nella comunicazione/gestione delle eventuali penali a carico di RFI saranno oggetto di accordo tra le Parti.